

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:		ISTRUZIONE (VIII):
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO	Pag. 2	<i>In sede legislativa</i> Pag. 23
COMMISSIONI RIUNITE (V e XII):		LAVORI PUBBLICI (IX):
<i>Comunicazioni del Governo</i>	» 2	<i>In sede legislativa</i> » 24
AFFARI COSTITUZIONALI (I):		<i>In sede referente</i> » 29
<i>In sede consultiva</i>	» 9	TRASPORTI (X):
AFFARI INTERNI (II):		<i>In sede legislativa</i> » 30
<i>In sede referente</i>	» 12	AGRICOLTURA (XI):
GIUSTIZIA (IV):		<i>In sede legislativa</i> » 34
<i>In sede legislativa</i>	» 14	<i>In sede consultiva</i> » 35
<i>Comitato permanente per i pareri</i>	» 16	<i>Interrogazioni</i> » 36
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):		—————
<i>In sede referente</i>	» 17	CONVOCAZIONI:
FINANZE E TESORO (VI):		<i>Giovedì 14 dicembre 1972</i>
<i>In sede legislativa</i>	» 18	<i>Commissione inquirente per i procedimenti di accusa</i> Pag. 37
<i>In sede referente</i>	» 18	<i>Commissioni riunite (I e XIV)</i> » 37
<i>Comitato pareri</i>	» 20	<i>Commissioni riunite (XII e XIV)</i> » 37
DIFESA (VII):		<i>Affari esteri (III)</i> » 37
<i>In sede legislativa</i>	» 22	<i>Giustizia (IV)</i> » 38
		<i>Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V)</i> » 38
		<i>Difesa (VII)</i> » 39

Istruzione (VIII)	Pag. 39
Lavori pubblici (IX)	» 40
Agricoltura (XI)	» 41
Lavoro (XIII)	» 41

Mercoledì 20 dicembre 1972

Affari costituzionali (I)	» 41
-------------------------------------	------

RELAZIONI PRESENTATE	Pag. 42
--------------------------------	---------

ERRATA CORRIGE	Pag. 42
--------------------------	---------

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1972, ORE 16,05. —
Presidenza del Presidente BUCALOSSI.

La Giunta procede all'esame delle seguenti domande di autorizzazione a procedere:

contro il deputato Brini, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 314 del codice penale (peculato). (Doc. IV, n. 73).

Il Relatore Lettieri dà ragione dei fatti all'origine della domanda di autorizzazione a procedere proponendo che questa venga concessa.

Successivamente ai sensi del primo comma dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, la Giunta ascolta il deputato Brini. Dopo vari interventi dei deputati Manco, Fracchia, Musotto, Accreman, Felisetti, Boldrin, Padula, Galloni e del Relatore Lettieri, la Giunta accoglie la proposta del deputato Accreman di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione al fine di consentire l'acquisizione di un'ulteriore documentazione;

contro il deputato Carenini, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 319, primo comma, del codice penale (corruzione continuata per un atto contrario ai doveri di ufficio); contro i deputati Ciampaglia e Quaranta, per il reato di cui all'articolo 319, primo comma, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio). (Doc. IV, n. 75).

Il Relatore Fracchia riferisce sui fatti che hanno dato luogo alla domanda di autorizzazione a procedere.

Successivamente, ai sensi del primo comma dell'articolo 19 del Regolamento della Camera, la Giunta ascolta il deputato Ciampaglia. Dopo interventi dei deputati Musotto ed Accreman e del relatore Fracchia, la Giunta accoglie la proposta di quest'ultimo di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione;

contro il deputato Gargano, per il reato di cui all'articolo 346, ultima parte, del codice penale (millantato credito). (Doc. IV, n. 87).

Il Relatore Musotto si sofferma sui fatti che hanno dato origine alla domanda di autorizzazione a procedere proponendo che essa venga concessa.

Successivamente, ai sensi del primo comma dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, la Giunta ascolta il deputato Gargano. Intervengono quindi i deputati Lettieri, Accreman, Cataldo, Manco, Galloni, Franchi, Bernardi, Cavaliere, Reggiani, il Relatore Musotto e il Presidente Bucalossi.

Data l'ora tarda il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito della discussione sull'autorizzazione a procedere contro il deputato Gargano e l'esame delle altre domande di autorizzazione a procedere all'ordine del giorno, avvertendo che la Giunta è convocata per mercoledì 20 dicembre con all'ordine del giorno l'esame del Doc. IV, n. 93.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,40.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V) e INDUSTRIA (XII)

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1972, ORE 9,20. —
Presidenza del Presidente della V Commissione bilancio, PRETI, indi del Presidente della XII Commissione industria, MISASI. — Intervengono, per il Governo, i Ministri: del bilancio e della programmazione economica, Taviani; del tesoro, Malagodi; e delle partecipazioni statali, Ferrari-Agradi.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Taviani introduce il dibattito, ricordando che il Governo è stato indotto nei mesi scorsi, ad impegnarsi a fondo nella soluzione del caso Montedison da un duplice ordine di motivazioni: in primo luogo, dalla

considerazione che si tratta di uno dei maggiori complessi industriali operanti in Italia, le cui difficoltà non potrebbero non ripercuotersi negativamente sull'intera economia, e quindi sulle possibilità di sviluppo e di occupazione; in secondo luogo, dalla necessità di assicurare un valido avvio al piano chimico, il quale è fra i primi esempi di una programmazione settoriale, intesa a promuovere un più razionale sviluppo della nostra industria, conforme alle esigenze generali d'incremento dell'occupazione, di riequilibrio territoriale e di salvaguardia delle condizioni di competitività internazionale delle produzioni italiane. Le soluzioni adottate sembrano soddisfare queste esigenze, giacché si ispirano ai criteri di migliore razionalità, assumendo un concetto di responsabilità pubblica nel settore della grande impresa d'impostazione molto avanzata, il cui perno sono le finalità di programmazione e un sistema di controllo funzionale al conseguimento di tali finalità. Si è, invece, inteso evitare ogni soluzione di mero salvataggio entro una concezione privatistica non più rispondente alle obiettive responsabilità della grande impresa in un'economia moderna; così come si è preferito non forzare la situazione nel senso di soluzioni pubblicistiche meramente formali, tali da addossare praticamente allo Stato i compiti gestionali di un difficile risanamento. Il metodo seguito nella conduzione dell'operazione è stato quello della contrattazione programmatica: partendo dalle finalità di una politica economica programmata di medio periodo e da obiettivi settoriali già definiti, sono stati chiamati all'esame critico della questione le imprese e gli enti o istituti in varia misura interessati e, nella sede della contrattazione programmatica, sono state valutate le forme di intervento e le direttive da impartire agli enti pubblici economici e agli istituti finanziari per la definizione di un quadro risolutivo rispondente alle finalità e agli obiettivi predeterminati.

Il Ministro Taviani, dopo aver sintetizzato i precedenti della vicenda Montedison (ricordando le vicende che precedettero la fusione Montecatini-Edison e la drammaticità del problema portato all'attenzione degli organi della programmazione nel maggio di quest'anno), riassume le richieste contenute nel rapporto Cefis, che, prospettava, per il ripristino di un equilibrio accettabile nella gestione Montedison, l'esigenza di una serie di interventi straordinari di parte pubblica e più precisamente: la conferma, da parte pubblica, del ruolo del gruppo Montedison nella chimica e nel settore delle fibre artificiali; ulteriori age-

volazioni finanziarie e creditizie per investimenti programmati dalla Montedison sia nel Mezzogiorno che nel resto del Paese; la predisposizione, da parte dello Stato, di una serie di opere infrastrutturali e di opere contro l'inquinamento, collegate con impianti Montedison; il sostegno al programma di riconversione del personale resosi disponibile in seguito ai programmi di ristrutturazione; la incentivazione per lo sviluppo della ricerca nel settore della chimica secondaria; il tutto con un programma di investimenti, nel periodo 1972-1975, dell'ordine di circa 2.500 miliardi. Il Comitato interministeriale della contrattazione programmatica decise di affrontare, approfondendoli contemporaneamente, quattro ordini di problemi: la questione dei confini fra i campi di attività dell'ENI e della Montedison, onde pervenire alla richiesta definizione pubblica del « ruolo » della Montedison, considerando sia il gruppo chimico che il « conglomerato »; la questione dei cosiddetti « punti di crisi », cioè delle unità produttive minacciate di chiusura; un approfondimento della situazione finanziaria del gruppo, per accertare accuratamente i termini di validità della richiesta d'intervento pubblico; la definizione del problema della formula di « governo » della Montedison, in presenza di un nuovo quadro di impegni pubblici nei confronti di questa azienda.

Il Ministro affronta, successivamente, la questione del « ruolo » della Montedison, che implica un coordinamento delle iniziative dei gruppi ENI e Montedison nell'ambito del programma di promozione della chimica di base. Un'esigenza particolarmente importante emerge, peraltro, dalla parte determinante che in dette iniziative hanno i meccanismi d'incentivazione pubblica. Nonostante l'interesse che la programmazione porta allo sviluppo del settore chimico, si deve tener conto, infatti, della non opportunità che in questo settore, ad alta intensità di capitali, i livelli d'incentivazione superino i livelli minimi. Ciò in conformità con le direttive che devono ispirare la politica di sviluppo del Mezzogiorno, la quale è orientata a promuovere innanzitutto e soprattutto più alti livelli di occupazione. Le richieste di agevolazioni sono pervenute da parte del settore chimico in misura consistente e una cospicua massa di nuove richieste, per un ammontare che supera i 2.000 miliardi, è tuttora in attesa di parere: si impone, per quanto riguarda ulteriori richieste, non soltanto l'adozione dell'accennato criterio della minima incentivazione, ma anche una nuova procedura per l'esame delle singole iniziative, che con-

senta di valutarle nell'ambito dell'ormai definito programma di promozione del settore. Questa nuova procedura è stata decisa dal CIPE, con una delibera del 23 maggio scorso, che ha affidato a un Comitato tecnico l'esame dei progetti specifici contenuti nei programmi d'investimento presentati dall'industria chimica, al fine di accertare i tempi tecnici di attuazione delle singole iniziative e di verificarne la coerenza con i principi generali del programma promozionale per la chimica di base approvato il 6 dicembre 1971. Il CIPE esaminerà le proposte degli organi della programmazione sulla base di tale verifica e terrà naturalmente conto di tutti i programmi presentati dalle varie aziende. Allo scopo di pervenire ad un chiarimento programmato dei rispettivi campi di iniziativa dell'ENI e della Montedison, la segreteria generale della programmazione ha lavorato intensamente nei mesi di agosto e settembre scorsi: si è così potuto conseguire un chiarimento che ha permesso al Ministro del bilancio di presentare al Comitato per la contrattazione programmatica il risultato degli accordi raggiunti con l'ENI e la Montedison circa i rispettivi campi di attività ed il Comitato per la contrattazione programmatica ha portato queste conclusioni al CIPE, che le ha approvate nella sua riunione del 1° dicembre 1972.

Passando, quindi, ad illustrare la delibera del CIPE, il Ministro Taviani ricorda che questa stabilisce, in particolare, le seguenti direttive: *a)* affidare all'ENI il compito dell'approvvigionamento di petrolio per sé e per la Montedison, mentre per l'attività di raffinazione i due gruppi provvederanno ad un'impresa comune paritetica a conduzione ENI, alla quale sarà conferito l'impianto di Priolo di Montedison; *b)* per i nuovi impianti di chimica di base primaria (oleifine e aromatici) i due gruppi realizzeranno iniziative comuni con partecipazione paritetica a conduzione ENI; *c)* per il settore della chimica di base, intermedia e derivata, e della chimica fine i due gruppi manterranno strutture imprenditoriali autonome e le rispettive iniziative saranno coordinate in sede di programmazione nazionale; *d)* per il settore delle fibre chimiche, ENI e Montedison costituiranno pariteticamente una società, cui saranno conferite le partecipazioni che i due gruppi detengono nel settore, affidando alla Montedison la prevalente responsabilità della conduzione del nuovo gruppo, il quale presenterà agli organi della programmazione un programma di ristrutturazione, volto a superare le attuali situazioni di crisi.

Dopo aver precisato che, nella stessa circostanza, il CIPE prendeva atto degli impegni assunti dai due gruppi in sede di contrattazione programmatica in merito ai problemi dell'occupazione della mano d'opera impiegata nel gruppo Montedison (restando ferma la delibera del CIPE per cui tutte le ristrutturazioni devono avvenire senza ricorrere a licenziamenti), il Ministro affronta i problemi concernenti il piano di risanamento finanziario, ricordando che, per il risanamento della situazione preesistente, la Montedison ha di recente provveduto ad una svalutazione del capitale sociale: con tale decisione è stato compiuto il primo passo dell'opera di risanamento, che proseguirà con altre misure, volte a consentire il futuro regolare stanziamento annuale degli ammortamenti necessari, nonché la remunerazione futura del capitale ridotto. Una volta attuate le proposte di risanamento gestionale, rivolte a stabilire condizioni di equilibrio e di redditività, si porrà il problema dei mezzi necessari a finanziare il nuovo programma d'investimenti relativo al quinquennio 1973-77: a tale riguardo, per gli investimenti della Montedison nel Mezzogiorno, una volta che i relativi programmi siano stati approvati dal CIPE, occorrerà accordare le facilitazioni previste dalla legge, tenendo peraltro fermo il criterio della misura minima nel settore della chimica di base. L'ulteriore afflusso di denaro fresco, che la Montedison potrà reperire sul mercato azionario, una volta ristabilita sulla base dell'avviata opera di risanamento la fiducia dei risparmiatori, potrà anche implicare, attraverso l'uso dei diritti di opzione, ulteriori acquisizioni di quote di partecipazione pubblica, intese a confermare la proporzione attuale dell'impegno pubblico nell'azienda.

Avviandosi alla conclusione, il Ministro Taviani accenna al problema della formula di « governo » della Montedison, chiarendo che le alternative che si ponevano nell'affrontare il problema erano essenzialmente due: quella di conservare alla Montedison un carattere di impresa a piena responsabilità manageriale, con pluralità di partecipazioni, sia pubblica che privata, al capitale e con la possibilità per il governo di assicurare che la condotta della società resti nell'ambito della programmazione; oppure quella di inserire la Montedison, in una qualunque forma diretta o indiretta, nel sistema delle partecipazioni statali. Si è ritenuto di adottare la prima soluzione, perché essa è parsa la più conforme all'interesse pubblico. Con tale soluzione si concilia un rafforzamento

della funzione pubblica della programmazione con la salvaguardia di una opportuna autonomia della gestione e di una elasticità dei modi di finanziamento. Si è così cercato di realizzare un avanzamento in linea di fatto verso l'affermazione di un principio che dovrebbe essere alla base della riforma delle società per azioni: che cioè le grandi imprese devono essere controllate dallo Stato in sede di programmazione, indipendentemente dalla titolarità del loro capitale. Il controllo programmatico non deve implicare affatto la proprietà pubblica dell'impresa. La condizione surriferita è stata realizzata mediante la formazione di un sindacato di controllo, formato in modo da assicurare, sia la partecipazione dei maggiori azionisti privati, disposti a conferire nel sindacato le loro azioni, sia una presenza complessiva dei due enti a partecipazione statale (ENI e IRI), in misura pari a quella dei privati sindacati), sia, infine, un'adeguata presenza dell'IMI, istituto finanziario pubblico, al rappresentante del quale sarà attribuita la presidenza del sindacato, con le connesse funzioni arbitrali. La soluzione adottata salvaguarda l'autonomia dei due gruppi nei quali è in diversa forma presente una partecipazione dello Stato, e inquadra il coordinamento delle rispettive attività in controllo pubblico che non è meramente amministrativo e formale ma di merito e di indirizzo programmatico.

Il deputato Giolitti dichiara anzitutto di limitarsi a formulare talune considerazioni politiche, oltre che sulla relazione del Ministro, anche sulle dichiarazioni recentemente rese dal governatore della Banca d'Italia, Carli, nel corso dell'indagine conoscitiva sulla Montedison promossa dalla Commissione industria del Senato. La prima considerazione concerne il modo a suo avviso sconcertante con cui il Governo ha in tale circostanza mantenuto i suoi rapporti con il Parlamento lasciando che quest'ultimo fosse informato sulle imminenti decisioni del CIPE circa il riassetto istituzionale della Montedison dal governatore della Banca d'Italia senza sentire il bisogno di intervenire in prima persona, nonostante le ripetute richieste avanzate in questo senso. Giudica assai severamente questo episodio non solo per la sua rilevanza formale ma anche per le implicazioni sostanziali che ne derivano nel rapporto tra esecutivo e legislativo. La seconda considerazione riguarda la vicenda della crisi Montedison di cui mette in risalto due momenti. Nel maggio 1972 il Presidente Cefis presentò le sue richieste al Governo che comportavano

immediatamente 24 mila licenziamenti e 1 miliardo e 400 milioni di finanziamenti concertando al contempo una campagna allarmistica tendente a collegare la soluzione della crisi Montedison alla possibilità di evitare la « catastrofe » della economia nazionale. Oggi a distanza di sette mesi, nessuno dei provvedimenti richiesti essendo stato adottato, il CIPE decide il nuovo assetto della Montedison in un clima di pressoché normale amministrazione. Ritiene pertanto che o si è indebitamente drammatizzata la situazione del maggio 1972 per operare pressioni di carattere politico o si sminuisce oggi la gravità della situazione, non essendo pensabile che nel frattempo possono essere intervenuti miracolosi cambiamenti. A proposito della soluzione adottata pone taluni quesiti tecnici che riguardano la funzione del preannunciato fondo speciale, il reale significato dell'operazione « Gemina » specie in ordine ad eventuali controlli sulle partecipazioni azionarie e la possibilità che una revisione degli immobilizzi faccia seguito o meno alla svalutazione del capitale Montedison.

Quanto agli aspetti istituzionali delle decisioni adottate, ritiene che la soluzione IMI vada seguita con la dovuta attenzione anche se è probabilmente destinata a creare più problemi di quanti non ne risolva. Essa comincia a sperimentare un tipo di controllo pubblico delle grandi imprese che non passa necessariamente per le partecipazioni statali e costituisce un'alternativa interessante alle altre possibili soluzioni del problema Montedison quali potevano essere la costituzione di una *holding* tra le partecipazioni statali in seno alla società, o la creazione di un ente chimico o il conglobamento tra ENI e Montedison. Ricordata la clausola della delibera del CIPE che affida all'IMI la presidenza del sindacato di controllo e la verifica della corrispondenza dell'attività aziendale ai criteri di economicità e alle direttive della programmazione, rileva che il successo della soluzione trovata dipende dall'effettiva volontà politica del Governo di esercitare la sua funzione programmatica; tale volontà però non si può riconoscere all'attuale Presidente del Consiglio che non manca occasione di assumere atteggiamenti sprezzanti nei confronti della politica di piano. Chiede quindi come nell'ambito di tale soluzione sia garantita istituzionalmente la partecipazione dei sindacati all'esame delle questioni relative all'occupazione operaia ed alla mobilità del lavoro e rileva la necessità che sia fatto il punto sull'attuale stato delle partecipazioni incrociate

in seno alla Montedison per chiarire la qualità della componente privata nel sindacato di controllo. Conclude affermando che il suo gruppo riserva il suo giudizio in rapporto alla effettiva volontà politica che il Governo saprà dimostrare.

Il deputato D'Alema stigmatizza anzitutto il rifiuto che il Governo ha assunto di fronte alle ripetute sollecitazioni del Comitato di indagine sull'industria chimica di riferire su taluni problemi politici posti dalle varie audizioni. Tale atteggiamento, insieme con l'ironia con cui il Presidente del Consiglio ha parlato dei lavori del Comitato, rivelano la volontà dell'attuale Governo di sfuggire ad serio rapporto col Parlamento, volontà che si è del resto manifestata anche in altre occasioni. Il Comitato di indagine termina così i suoi lavori in un clima di discredito ed anche la riunione odierna, intervenendo *post factum*, ha ormai il senso di una disputa accademica. Ricorda che la sua parte politica non insegue il mito delle formule e non è pregiudizialmente schierata a favore delle partecipazioni statali; semplicemente ritiene che la giusta direzione per portare avanti una politica di piano sia quella della riforma delle partecipazioni statali ai fini di un loro controllo democratico, senza la quale ogni sperimentalismo risulterà inutile e dannoso. Riferendosi all'annunciata estensione dell'intervento pubblico non solo nel campo industriale ma anche in quelli della casa, della sanità, della scuola, dell'ecologia, ribadisce che in presenza dell'inefficienza della pubblica amministrazione e dell'arretratezza dello Stato nei confronti delle grandi imprese, il problema fondamentale resta quello del controllo democratico di tale intervento. La presenza dell'IRI e dell'ENI nella Montedison non ha dato alcun frutto, a suo avviso, ai fini di un controllo pubblico; il quadro che l'indagine conoscitiva viene delineando rivela anzi che la disputa sui ruoli non si è mai ispirata all'interesse generale del paese. Del resto lo stesso piano chimico, fondato sull'etilene, è stato praticamente smantellato dagli stessi scandalosi pareri di conformità emessi dal CIPE, i quali hanno generato distorsioni oggi da tutti denunciate. Il vuoto di programmazione che esiste nel settore è poi confermato, a suo avviso, dall'inesistenza di un piano per la chimica secondaria e dall'assoluto disinteresse mostrato dal Governo nei confronti della ricerca scientifica. La stessa soluzione data al problema della Montedison è legata a talune ipotesi che, a suo modo di vedere, non trovano alcun riscontro nella realtà: così è per

la strumentazione della programmazione, per la riforma delle società per azioni e delle borse valori, per la divisione dei ruoli tra ENI e Montedison e per la capacità dell'IMI di prescindere dagli interessi della SIR, che esso controlla.

Il deputato Vittorino Colombo, dopo aver definito piuttosto arida la relazione introduttiva svolta dal Ministro Taviani, denuncia la scorrettezza operata nei confronti del Parlamento, allorché la soluzione della questione Montedison è stata anticipata da un responsabile della burocrazia dello Stato (che pure asseriva di riferire una opinione personale) e il giorno dopo interamente ripresa nella decisione adottata dal CIPE: al riguardo, chiede di avere una risposta esauriente dal Governo su tale delicato punto, che coinvolge i rapporti tra esecutivo e legislativo. Dopo aver accennato alla questione della tutela e delle garanzie dei piccoli azionisti (auspicando, in proposito, adeguate assicurazioni da parte del Governo), affronta il tema delle possibilità di sviluppo delle soluzioni prospettate, chiedendo chiarimenti circa la misura prevedibile dell'intervento finanziario cui lo Stato sarà chiamato per il risanamento ed il rilancio di tutto il complesso Montedison, circa le modalità di tale intervento, nonché circa le garanzie prevedibili di sviluppo nel rispetto degli obiettivi della programmazione. Per quanto concerne la « soluzione di governo » (e in particolare i rapporti tra ENI e Montedison), ritiene che la soluzione preferibile sarebbe stata quella di operare una netta distinzione dei ruoli, il che avrebbe anche consentito l'inserimento della Montedison nel quadro delle partecipazioni statali, con una presenza gestionale, senza per questo scoraggiare il capitale privato e il *management* della Montedison, che si sarebbe trovato, nei confronti dell'ENI, non in una posizione di soggezione o di subordine, ma di complementarietà; a questo punto, ci si domanda quali siano state le ragioni che non hanno consentito di adottare tale soluzione e quali le giustificazioni per una soluzione che invece può definirsi di semplice tecnica bancaria. Scartata la ipotesi di una presenza organica delle partecipazioni statali, il Governo ha ripiegato su una presenza dell'IMI (tra l'altro impegnato a fornire capitali ad altro importante complesso operante nel settore chimico), quale « ago della bilancia » della situazione: ma c'è da chiedersi se tale presenza permetterà di raggiungere una certa capacità manageriale e di conseguire gli obiettivi della programmazione, soprattutto in mancanza della nuova legge sulle società per azioni

e della riforma delle borse valori. Si pone, quindi, il problema del rapporto che dovrà instaurarsi tra Montedison e Parlamento: al riguardo, chiede che il Ministro del tesoro assuma l'impegno di riferire periodicamente alle Camere sulle risultanze gestionali e sulle prospettive dei programmi di un complesso che, pur non rientrando nella fattispecie di una azienda a partecipazione statale, risulta governato da un ente pubblico, che ne risponde all'esecutivo.

Il deputato Giorgio La Malfa esprime un giudizio positivo sulle prospettive delle imprese del gruppo Montedison che, dopo un approfondito esame critico della situazione, si è dato un programma, che auspica il Governo si dia carico di seguire puntualmente per la sua realizzazione. Quanto al rapporto tra capitale pubblico e privato, giudica estremamente positiva la decisione del CIPE di assicurare l'autonomia decisionale della Montedison rispetto alle partecipazioni statali e ritiene che la formula IMI, attraverso la quale si è arrivati a tale autonomia, potrà « tenere » nella misura in cui potrà realizzarsi un indirizzo decisionale che consenta il conseguimento dei programmi enunciati. Qualche perplessità manifesta, invece, su taluni altri punti della decisione adottata dal CIPE, in particolare per quel che concerne il settore dell'alluminio e della industria farmaceutica.

Il deputato Bodrato, premesso di condividere la soluzione di conservare autonomia di decisione alla Montedison, lamenta che la relazione del Ministro sia stata debole, sicché molte questioni sono rimaste nell'ombra: ad esempio, la tregua stipulata tra l'ENI e Montedison potrà durare nella misura in cui l'IMI avrà la forza di garantirla, ma restano pur sempre ancora aperti taluni punti di frizione, soprattutto per quel che riguarda l'industria farmaceutica, l'industria chimica fine e ancora i punti di crisi. Quanto al problema dei ruoli, questo non potrà essere risolto se prima non si avvieranno a soluzione le questioni della politica degli incentivi e dei grandi complessi che integrano la ipotesi di veri e propri conglomerati. Accenna, quindi, a taluni interrogativi, dai quali scaturiscono le perplessità sulla soluzione accolta per la « questione di governo » della Montedison, quali il significato della funzione pubblica della Montedison e la capacità dell'IMI di garantire tale funzione, i programmi futuri del gruppo e le modalità del loro finanziamento, e i problemi della occupazione, per i quali non risulta formulata alcuna concreta iniziativa o proposta operativa.

Il deputato Tamini, dopo aver posto l'accento sulla necessità di rivedere la legislazione sulle banche a breve e a medio termine, sottolinea la difficoltà in cui viene a trovarsi il Parlamento di fronte ad avvenimenti, quali quelli della vicenda Montedison, che non consentono di operare alcuna sorta di controllo o comunque di intervento. Aggiunge ancora qualche considerazione sul settore delle fibre (per il quale mancano assicurazioni circa il mantenimento dei livelli occupazionali) e sul problema della ricerca, di cui non vi è traccia nella delibera del CIPE.

Il deputato Di Giesi esprime un giudizio positivo sull'accordo che ha permesso di risolvere la crisi Montedison e che pone le premesse per il definitivo risanamento di questa azienda. Tale accordo non si può, a suo avviso, valutare in base alla maggiore e minore fiducia che si ha nel Governo, come è emerso in taluni interventi dell'opposizione: essa è un importante atto programmatico che prospetta originali soluzioni sul piano finanziario e che attende la verifica dei fatti. A proposito della delibera del CIPE che registra l'accordo manifesta talune perplessità circa la vaga formulazione con cui si definiscono le garanzie relative sia ai livelli occupazionali sia alla presenza di piccoli azionisti nel sindacato di controllo. Chiede inoltre se l'IMI abbia soltanto una funzione di amministratore fiduciario dell'ENI e dell'IRI oppure, nel caso di una sua diretta partecipazione, se questa non comporterà una riduzione di investimenti IMI nel Mezzogiorno. In ordine alla funzione dell'IMI nel sindacato di controllo, chiede infine se quest'ultimo avrà anche compiti direttamente gestionali.

Il deputato Scotti rileva anzitutto che in campo economico i mutamenti importanti avvengono di solito sotto la spinta di urgenze inderogabili, comportando così soluzioni che spesso si rivelano poi limitate o pericolose. Intende pertanto considerare le innovazioni della soluzione adottata dal punto di vista delle conseguenze che ne possono derivare. Attraverso gli interventi di ristrutturazione, a suo avviso, si crea anzitutto una certa area di privilegio che discrimina pericolosamente i cittadini tra coloro che ne beneficiano e coloro che ne sono esclusi ed apre la strada più allo stato assistenziale che non ad un corretto funzionamento dei meccanismi del sistema economico. La funzione attribuita all'IMI, poi, è secondo il suo modo di vedere, quella di arbitro tra i due grandi gruppi pubblico e privato: è questo un ruolo di supplenza di cui viene caricato un istituto di intermediazione

bancaria col rischio di alterare meccanismi assai delicati. Ritiene dunque che occorre partire da questa esperienza per prospettarsi soluzioni più organiche che approfondiscano i compiti specifici, senza perpetuare funzioni transitorie. Riferendosi ad una affermazione del governatore della Banca d'Italia secondo la quale occorre rafforzare la programmazione attraverso un'intesa con gli istituti finanziari, esprime la preoccupazione che la funzione di questi ultimi, in presenza di una endemica debolezza degli organi della programmazione, diventi sempre più decisiva anche rispetto alla funzione di direzione politica. Anche su questo punto, dunque, occorre approfondire il discorso ed evitare, come accade talvolta all'opposizione di sinistra, di invocare astrattamente la programmazione senza verificare poi concretamente i complessi problemi da essa implicati.

Il deputato Leonardi giudica anzitutto sorprendente il fatto che il Ministro, illustrando la scelta manageriale operata per la soluzione del problema Montedison, abbia presentato gli avvenimenti che hanno portato alla crisi come calamità naturali senza alcun riferimento alle singole responsabilità. Occorre invece affermare chiaramente che tale soluzione è costruita su di un gruppo di *managers* che hanno dato pessima prova delle loro capacità imprenditoriali nel corso della storia recente delle società Montecatini ed Edison e in occasione della loro fusione. Fa rilevare anche che la presenza dell'IRI nella Montecatini non è valsa ad evitare i danni cui oggi si tenta di porre riparo. Riconosce che la Montedison è oggi l'unico grande gruppo chimico fondato su capitale esclusivamente nazionale, e ciò anche in conseguenza della sua origine storica che risale al periodo autarchico; si domanda però in quale misura sia ipotizzabile il mantenimento di una tale situazione o piuttosto un'apertura del gruppo al capitale straniero in relazione ai vantaggi che ciò gli procurerebbe e sul piano della lotta sindacale e in ordine alle agevolazioni di cui potrebbe beneficiare in sede comunitaria. Chiede dunque al Governo di considerare questa ipotesi e di impegnarsi a discuterne in Parlamento prima d'ogni eventuale decisione operativa.

Il deputato Gastone si dice stupito che le deliberazioni del CIPE relative alla Montedison ignorino completamente il problema della ricerca scientifica. L'attività di ricerca è portata avanti dalla Montedison quasi esclusivamente per ragioni di prestigio, in modo slegato dai programmi di sviluppo aziendali.

Ciò determina la fuga spontanea dei ricercatori più qualificati, quando essi, come spesso accade, non siano trasferiti dalla società ad altre mansioni. Fa rilevare che le produzioni relative alla chimica secondaria hanno un alto contenuto tecnologico e non possono essere quindi programmate senza la necessaria preparazione scientifica; è da presumere allora che il relativo abbandono di questo settore riveli la volontà della Montedison di collegarsi a più attrezzati e potenti gruppi stranieri. Chiede al Ministro quale sia la posizione del Governo su tale problema.

Il deputato Tarabini riconosce come censurabile il comportamento del Governatore della Banca d'Italia, allorché egli ha anticipato al Senato, in sede di indagine conoscitiva, le decisioni del CIPE sulla Montedison; ma tale atteggiamento non è, a suo avviso, imputabile al Governo. Esprime quindi il convincimento che il problema fondamentale di fronte a cui oggi si trova la Montedison è quello del reperimento del nuovo capitale dopo la svalutazione del vecchio; va dunque ribadito con forza il criterio della economicità di gestione sia per i rapporti che tale gruppo dovrà intrattenere in sede comunitaria con i grandi gruppi europei caratterizzati da un alto grado di produttività, sia per la necessità di acquisire il capitale necessario sul mercato finanziario. Sottolineando l'importanza del concorso del capitale privato, rileva come ciò non contrasti con l'esigenza della programmazione e precisa che il Presidente del Consiglio, contrariamente a quanto è stato da taluno sostenuto, non ha rivolto i suoi rilievi critici alla programmazione in generale bensì al modo come essa è stata nel passato gestita, senza offrire ai privati un ragionevole grado di certezza. Conclude rilevando l'importanza della riforma delle società per azioni ai fini della eliminazione del fenomeno delle partecipazioni incrociate.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Taviani, replicando agli oratori intervenuti nel dibattito, tiene anzitutto a precisare che il Governatore della Banca d'Italia è stato ascoltato martedì 28 novembre dalla Commissione industria del Senato, in sede di indagine conoscitiva sulla situazione della Montedison; le decisioni del Comitato per la contrattazione programmatica sulla soluzione della vicenda in discussione sono state prese nella riunione tenutasi lunedì 27 novembre: la riunione è durata quattro ore e ad essa erano presenti tutti i componenti del Comitato predetto, e cioè i ministri del bilancio, del tesoro, delle partecipazioni statali, dei lavori pubbli-

ci, del lavoro e dell'industria, il segretario generale della programmazione, nonché il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio dei ministri ed il Governatore della Banca d'Italia. La decisione del CIPE, che ricalca esattamente le decisioni del Comitato per la contrattazione programmatica, è avvenuta il 1° dicembre, poiché, fra il 28 e il 30 novembre, dovevano essere definiti con l'IMI taluni particolari tecnici riguardanti la natura del sindacato di controllo. Ciò premesso, il Ministro Taviani, dopo aver fornito ulteriori precisazioni e chiarimenti su taluni quesiti rivoltigli, conclude riaffermando l'impegno del Governo ad operare in modo che la deliberazione assunta dal CIPE possa trovare completa applicazione ed attuazione.

Successivamente, il Ministro del tesoro Malagodi illustra ampiamente il nodo dei diversi problemi, compreso quello della competitività da raggiungere in campo europeo ed in quello internazionale (problemi che trovano la loro collocazione nello schema di soluzione adottato dal CIPE), ricorda la questione di grandissima rilevanza che il Governo è stato chiamato ad affrontare e richiama alla necessità cui è stata ispirata l'azione governativa di trovare una soluzione che mantenesse la presenza pubblica nella Montedison, per tutelare gli interessi dei privati risparmiatori e, al tempo stesso, assicurasse alla società una autonomia direzionale; tutto ciò, tenuto anche presente la esistenza di un piano chimico nazionale e di una legislazione intesa a favorire, attraverso la politica degli incentivi, lo sviluppo industriale del Mezzogiorno. Dopo aver ampiamente risposto a taluni degli interrogativi sollevati dai deputati intervenuti nella discussione, il Ministro Malagodi conclude sottolineando come la soluzione attuata nella delibera del CIPE tenga conto di tutti i problemi enumerati, dagli obiettivi della programmazione agli interessi degli azionisti pubblici, a quelli degli azionisti privati grandi e piccoli.

Il Ministro delle partecipazioni statali Ferrari-Aggradi, infine, ricorda che i complessi problemi della Montedison, da tempo sottoposti all'attenzione del Governo ed emersi con maggiore urgenza in relazione all'attuale situazione generale, trovano, nelle linee di indirizzo fissate dal CIPE, una realistica ed equilibrata base per il loro avvio a soluzione. Tenuto fermo il principio della autonomia del gruppo Montedison, non potevano ovviamente trascurarsi la fondamentale rilevanza che esso ha nella economia del Paese ed i rapporti che esistono fra molti dei suoi campi di attività e quelli del settore a partecipazione statale. Sotto

questo profilo, il Ministro Ferrari-Aggradi assicura che le partecipazioni statali, nel quadro delle direttive e degli interventi concordati in sede CIPE, daranno un loro coerente contributo secondo le seguenti linee fondamentali: anzitutto la delimitazione, il coordinamento e la collaborazione fra le attività del gruppo Montedison e quelle degli enti pubblici di gestione, in particolare dell'ENI: in questo spirito, e con la costante verifica in sede programmatica della portata e dei riflessi dei vari indirizzi operativi, il gruppo Montedison ed i gruppi a partecipazione statale prevedono di portare avanti investimenti comuni o iniziative strettamente raccordate e armonizzate, in settori fondamentali, quali quelli della raffinazione, della chimica di base, delle fibre; inoltre, in altri campi (come quello della chimica intermedia) l'azione dei gruppi pubblici e della Montedison si svolgerà con strutture imprenditoriali autonome, ma con azioni raccordate in sede programmatica e tendenti alla reciproca integrazione. In secondo luogo, la tendenziale acquisizione al sistema a partecipazioni statali delle attività Montedison in settori, come quello minerario e dell'alluminio, dove l'intervento dei gruppi pubblici è apparso basilare, anche per la necessità di una opera unitaria di ristrutturazione a difesa dell'economia italiana ed ai fini del rilancio produttivistico delle relative attività. Infine, una presenza qualificata che assicuri alla Montedison l'apporto del sistema a partecipazione statale anche all'interno, in modo peraltro da non alterare il suo carattere di impresa operante autonomamente e responsabilmente in un'economia di mercato aperto e in modo, altresì, da tutelare e valorizzare la larga partecipazione di azionisti privati e da contribuire ad una nuova solidità e sempre maggiore efficienza tecnica dell'intero gruppo.

Il Presidente Misasi, a conclusione del dibattito, ringrazia vivamente i Ministri Taviani, Malagodi e Ferrari-Aggradi per le comunicazioni e per i chiarimenti forniti alle Commissioni bilancio e industria.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1972, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente RIZ.* — Intervengono il ministro dei lavori pubblici Gullotti ed

il Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione, Forma e il Sottosegretario di Stato per le finanze, Amadei Giuseppe.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (Parere alla IV Commissione) (864).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge per il parere alla IV Commissione (Giustizia).

Il deputato Fracchia lamenta, preliminarmente, che il progetto n. 1248, già approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Commissione giustizia, riguardante modificazioni al codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti, non sia stato assegnato alla competenza consultiva della I Commissione, tanto più che, dall'illustrazione fattane dal Guardasigilli alla televisione, risulta l'assoluta indisponibilità del Governo ad accettare l'abbreviazione dei termini di custodia preventiva, che pure è prevista nel disegno di legge di delega (articolo 2, n. 47).

Richiamati alcuni precedenti in cui il Parlamento ha legiferato direttamente in materie anche tecnicamente complesse — ed il codice del 1889 ne è conferma — esprime le riserve del suo gruppo, collegate a considerazioni di costituzionalità ma anche di opportunità politica, a delegare all'attuale Governo l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

Si sofferma, quindi, a trattare alcuni dei principi e criteri indicati nell'articolo 2 che appaiono per più versi criticabili e non sufficientemente trattati nella relazione del deputato Riccio. In particolare relativamente al numero 53, osserva come il problema delle modalità di inizio e di conduzione dell'azione penale ad opera del pubblico ministero non sia affrontato, sottolineando l'esigenza di collegare la sua funzione, attualmente non soggetta ad alcun sindacato, al Parlamento.

Quanto ai tribunali militari premesso che l'applicazione delle norme del codice di procedura penale ordinario deve essere effettiva, esprime riserva sia in merito alla loro costituzione (nomina rinnovabile mediante decreto del Ministro della difesa), sia alla concreta tutela della libertà e dignità umana, considerato che, nella gran parte dei processi ivi celebrati, l'imputato viene ad essere in stato di detenzione.

Sul principio enucleato al n. 46, che, ai fini della determinazione delle diverse mi-

sure di coercizione personale fa riferimento al « particolare allarme sociale » del delitto, alla sua gravità e alla pericolosità dell'imputato, osserva come esso contrasti con i principi costituzionali.

Dopo aver dichiarato di non poter condividere l'impostazione data dal relatore al tema delle formule assolutorie, sottolinea la esigenza di più puntuali previsioni in merito all'istituto della connessione che spesso si traduce in una forma di arbitrio nei confronti degli imputati, i quali vengono ad essere sottratti, in contrasto con l'articolo 25 della Costituzione, al loro giudice naturale precostituito per legge.

Si sofferma, quindi, sul procedimento per decreto previsto al numero 30, osservando come esso possa essere mantenuto per quei reali che prevedano soltanto sanzioni pecuniarie, nonché sui problemi connessi all'interrogatorio incrociato. Conclude ribadendo la pregiudiziale contrarietà della sua parte politica alla concessione della delega e preannunciando l'astensione sul parere.

Il deputato Maria Magnani Noya, premesso che i principi e criteri indicati, pur astrattamente conformi a Costituzione, possono, nella loro traduzione in norme concrete, venire a porsi in contrasto con la Costituzione medesima — e a titolo di esempio richiama il numero 34 dell'articolo 2 — rileva come sarebbe preferibile affidare allo stesso Parlamento l'approvazione diretta del nuovo codice.

Osserva che il disegno di legge presenta delle omissioni e delle affermazioni che possono contrastare con la Costituzione.

Quanto alle prime, rileva: non è affermato il principio della identità di posizione tra imputato detenuto e a piede libero, con la conseguenza, ad esempio, della dichiarazione di assenza e di contumacia e della impossibilità di colloquio, in casi particolari, del detenuto col difensore; non sono individuate le responsabilità e le sanzioni per la violazione della legge ad opera del pubblico ministero; non sono determinati i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo alla amministrazione della giustizia.

Relativamente ai principi indicati nell'articolo 2, che possono apparire in contrasto con la Costituzione, si sofferma: sul giudizio per decreto, che nella misura in cui alla mancata comparizione dell'imputato fa seguire, anziché la contumacia, la sentenza di conferma del decreto, viene a porsi in contrasto con gli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione; sul numero 39, che non esplicita la partecipazione del difensore all'escussione dei testimoni; sul

numero 71, per affermare l'incostituzionalità di disposizioni che prevedessero l'applicazione di misure di sicurezza in via provvisoria anziché a seguito del definitivo accertamento della colpevolezza.

Sul problema, infine, dell'abolizione delle formule assolutorie concorda con l'impostazione del disegno di legge.

Il deputato Pazzaglia, dopo aver contestato sul piano metodologico, la possibilità di proseguire con il sistema delle leggi di modifica a seguito di pronunzie di incostituzionalità della Corte costituzionale, osserva come il disegno di legge in esame faccia sorgere non poche perplessità proprio sotto il profilo della conformità alla Costituzione. In relazione all'articolo 76 della Costituzione, osserva che il disegno di legge di delegazione, pur determinando i principi, non indica i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'emanazione delle norme delegate di talché dalla genericità delle formulazioni, non è consentito ricavare quali norme saranno predisposte.

Esamina, quindi, alcuni dei principi indicati nell'articolo 2 per sottolinearne l'incompletezza, talora la contraddittorietà o la mancanza di chiarezza. In particolare, si sofferma sui numeri: 4, ove la dizione « vizi meramente formali » lascia arbitro il Governo di determinare quali nullità saranno assolute e quali sanabili; 9, 36, 37 e 43 (quest'ultimo consentendo la possibilità di nuove contestazioni in dibattimento, viene a ridurre la possibilità di difesa); 46, 53, 59, 60, 62, 64, 67 e 68; 74 che, prevedendo anche la redazione del verbale, oltre che l'interrogatorio, nella madre lingua degli appartenenti a una minoranza linguistica, crea problemi di legittimità ed opportunità per le difficoltà interpretative cui potrebbero essere costretti l'imputato o lo stesso giudice. Ritiene, inoltre, palesemente contraddittori tra loro i criteri indicati nei numeri 8, da un lato e 14 e 15 dall'altro, nonché tra i numeri 27 e 31, considerando, altresì, violato il diritto di difesa dalla previsione del n. 55.

Rileva come il Parlamento abbia strumenti idonei per decidere autonomamente senza essere costretto a spogliarsi mediante conferimento di delega al Governo, delle proprie attribuzioni e richiama in proposito, la procedura per commissione redigente che potrebbe apparire particolarmente adatta in questa circostanza.

Conclude osservando che, qualora non dovesse essere accolto il rigetto della delega, quanto meno sia rilevata nel parere la larga

indeterminatezza della legge di delegazione per non essere indicati i criteri direttivi.

Il deputato Cataldo, soffermandosi sui profili di ordine costituzionale, sottolinea preliminarmente la necessità di dare contestuale attuazione al comma primo della VII disposizione transitoria e finale della Costituzione che, considerando non conformi alla Costituzione le norme sull'ordinamento giudiziario, prevede l'emanazione di una nuova legge. Sotto questo profilo, ritiene debbano essere precisati i poteri del pubblico ministero (promuovere soltanto l'azione penale o anche svolgere compiti istruttori?) e debba essere rispettato il principio del divieto di essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, laddove, attualmente, l'assegnazione degli « affari » a questo o quel magistrato è decisa dal Presidente.

Sottolinea, quindi l'incostituzionalità, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, della delega prevista dal disegno di legge motivandola sia con la considerazione che la delega può essere conferita per « oggetti definiti » e non per intere materie, come nel caso di specie, sia con il richiamo ai lavori preparatori, dai quali si evince con chiarezza la impossibilità del conferimento di delega per l'emanazione di nuovi codici. Avanza, pertanto, formale proposta, perché nell'espressione del parere, si proceda con separate votazioni sul principio della conformità all'articolo 76 e ad altri specifici punti.

Dichiara, quindi, di non condividere le osservazioni del relatore in merito alle formule assolutorie e ritiene i principi di cui ai numeri 46 e 50 in contrasto con gli articoli 13 e 27 della Costituzione, mentre i numeri 72 e 73 dovrebbero prevedere la revisione in ogni caso.

Il deputato Trantinò si richiama alle considerazioni formulate dal deputato Pazzaglia e sottolinea la necessità di rendere più moderna e funzionale l'amministrazione della giustizia. Si sofferma, quindi, ampiamente sui principi indicati nell'articolo 2 del disegno di legge e particolarmente sui numeri 4, 7, 8, 22, 30, 44, 45, 47, 49, 55, 63, 64, 67 e 72 ai fini della valutazione della loro conformità con gli articoli 24, 25, 101 e 111 della Costituzione. Conclude dichiarando che la sua parte politica è contraria alla concessione della delega e che, in subordine, debbono essere fatte almeno presenti nel parere le osservazioni espresse.

Il Presidente Riz, intervenendo sul disegno di legge, rileva come esso introduce il divieto per la polizia giudiziaria di verbaliz-

zare gli esami dei testimoni e dei sospettati di reato (articolo 2 n. 25) e nel contempo prevede che gli organi di polizia giudiziaria possono essere sentiti quali testimoni con un esame diretto da parte del pubblico ministero e dei difensori. Pertanto coloro che sono investiti del potere di prendere notizia del reato e di fermare l'indiziato di un grave delitto (articolo 2, n. 24) possono poi deporre in dibattimento su quanto è stato loro dichiarato dai testimoni e dai sospettati del reato. Questa testimonianza, resa a distanza e senza alcuna garanzia di verbalizzazione, lede i diritti più fondamentali della difesa e della prova di sussistenza del fatto illecito e ritiene, quindi, necessario, o togliere il divieto di verbalizzazione, ovvero inserire il divieto per gli organi di polizia giudiziaria e loro ausiliari di deporre su quanto è stato, durante l'esercizio delle loro funzioni, dichiarato dai testimoni e dai sospettati di reato.

Su proposta del deputato Galloni, con il quale concorda il relatore Riccio, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta l'espressione del parere.

In fine di seduta il deputato Battaglia, richiamandosi alla discussione svoltasi nella seduta del 6 dicembre sul disegno e sulla proposta di legge relativi alla salvaguardia di Venezia per il parere alla IX Commissione, ricorda come si fosse riservato, antecedentemente alla votazione della proposta Riccio, ed in conformità delle direttive formulate dal Presidente della Camera a seguito della questione regolamentare sollevata dai deputati Malagugini e Caruso, di proporre successivamente nuove formule di parere, ai sensi dell'articolo 73, comma terzo, del Regolamento. Ricorda, altresì, di aver inviato al Presidente Riz, al termine della seduta, una lettera in cui si rinnovava tale richiesta. Non essendo, per altro, l'argomento all'ordine del giorno della seduta odierna, si riserva di riproporlo in sede di ufficio di Presidenza, al fine di consentire alla Commissione l'espressione effettiva di un parere.

Il Presidente Riz informa il deputato Battaglia che la sua lettera è stata immediatamente trasmessa, con la necessaria documentazione, al Presidente della Camera. In proposito dà lettura della seguente lettera pervenutagli dal Presidente Pertini in data 11 dicembre 1972:

« Onorevole Presidente, in riferimento al quesito che Ella mi ha posto sul significato di votazioni con esito di parità e sulle relative conseguenze, sono in grado di assicurareLe

che, se la proposta risulta respinta perché non si è costituita una maggioranza, altrettanto respinta è l'eventuale alternativa, alla quale fa difetto egualmente l'indispensabile requisito della metà più uno ».

Ritiene, pertanto, che la questione possa essere esaminata nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1972, ORE 10. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Pucci.

Disegno di legge:

Aumento del contributo annuale in favore delle Casse di assistenza e previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti (*Parere della V Commissione*) (757).

Il relatore Serrentino nell'illustrare il provvedimento ricorda che esso riproduce, con gli opportuni aggiornamenti relativi alla copertura, un disegno di legge già presentato dal Governo nella precedente legislatura. Fa presente che il contributo a favore delle tre Casse di assistenza e previdenza, rispettivamente degli scrittori, degli autori drammatici e dei musicisti è previsto dall'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il quale dispone che sui proventi derivanti dai diritti demaniali da versarsi all'erario per la rappresentazione o l'esecuzione di opere adatte a pubblico spettacolo o musicali di pubblico dominio sia appunto previsto un contributo per tali Casse, inizialmente fissato nella misura di lire un milione e successivamente con varie leggi portato a lire 60 milioni. Sugli stessi proventi dai suddetti diritti demaniali è tratto il contributo a favore della Casa di riposo per musicisti « Giuseppe Verdi » di Milano, elevato a 70 milioni nel 1962, perché con la scadenza del termine di durata della protezione del diritto di autore, è venuto a mancare il maggior cospice di entrata della fondazione.

Precisato che attualmente sui proventi da diritti demaniali sulle opere di pubblico dominio vengono corrisposti contributi per complessivi 130 milioni (70 alla fondazione Verdi

e 60 alle Casse di previdenza ed assistenza) il relatore rileva la insufficienza del proposto aumento, rapportato sia alle esigenze assistenziali delle Casse sia all'aumento degli stessi diritti demaniali.

Fa inoltre presente che la Cassa nazionale di assistenza autori, compositori e librettisti di musica popolare, di recente eretta in ente morale, ha chiesto di essere compresa tra gli enti beneficiari del contributo. Il Governo si è fatto carico, nella relazione al provvedimento, di riconoscere — sia pure implicitamente — la fondatezza della richiesta; ma questa, a suo parere, deve essere inserita nel testo del provvedimento. A tal fine preannuncia la presentazione di apposito emendamento. Conclude proponendo di richiedere per il disegno di legge il trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Giuseppa Mendola ribadisce, in una dichiarazione di principio, la contrarietà della sua parte al perpetuarsi di un sistema di assistenza settoriale e categoriale. Quanto al merito del provvedimento concorda con il relatore nel rilevare la insufficienza del contributo, sulla cui misura certamente influisce la quota destinata alla Casa di riposo « Giuseppe Verdi ». Riguardo a quest'ultima ritiene che la competenza spetti alla Regione. Propone un rinvio della discussione per consentire l'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi (statuti e bilanci delle Casse) ai fini di una congrua valutazione della questione.

Il deputato Turnaturi esprime l'adesione del suo gruppo alle osservazioni formulate dal relatore e alla proposta dello stesso di richiedere il trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Adriana Lodi, a complemento dell'intervento del deputato Giuseppa Mendola, fa rilevare che il permanere immutato del contributo a favore della Casa di riposo « Giuseppe Verdi », in una situazione di costi assistenziali aumentati, si giustifica solo con un ridursi del numero degli assistiti; ciò è in linea alla tendenza di richiesta di nuove forme assistenziali da effettuarsi in loco, senza estraniare l'assistito dagli abituali luoghi di residenza.

Il relatore Serrentino fa presente che è pronto a fornire le notizie richieste dal deputato Mendola per quanto concerne gli statuti. Circa la Casa di riposo « Giuseppe Verdi » osserva che trattasi di una Fondazione privata, voluta da Verdi stesso come sua ultima volontà, ed alimentata fino al 1962 quasi totalmente con i proventi dei diritti d'autore.

Quanto ad un ulteriore aumento del contributo rispetto a quello proposto nel disegno di legge, ritiene per il momento di non insistere al fine di non ritardare l'approvazione del provvedimento, auspicando, tuttavia che il Governo provveda al più presto con un nuovo disegno di legge. Insiste infine per la richiesta di sede legislativa, ma non si oppone ad un breve rinvio.

Il Sottosegretario Pucci dichiara di non essere in grado per il momento di fornire assicurazioni circa la possibilità di aumentare ulteriormente il contributo. In risposta ad una osservazione del deputato Mendola fa presente che il problema della Casa di riposo Verdi non è toccato dalla legge in esame: comunque si tratta da parte dello Stato di una forma di assistenza aggiuntiva che non tocca le competenze spettanti alla regione in materia di assistenza. Circa la preoccupazione espressa dal relatore per l'inserimento della nuova Cassa, ritiene che la questione possa essere risolta in sede di riparto del contributo a norma dell'articolo 2.

Sottolineata infine l'urgenza del provvedimento, dichiara l'adesione del Governo alla richiesta di trasferimento in sede legislativa.

Al termine, su proposta del deputato Boldrin, la Commissione dà mandato al Presidente di inoltrare al Presidente della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa, acquisito l'assenso dei Gruppi assenti.

Disegno di legge:

Assegnazione di un contributo ordinario annuo all'Associazione nazionale delle Guardie di pubblica sicurezza (Parere della V Commissione) (878).

Il Presidente Cariglia informa che essendo mancato l'assenso del Gruppo comunista alla richiesta di trasferimento in sede legislativa, l'esame prosegue in sede referente.

Interviene il deputato Donelli il quale richiamandosi alla dichiarazione fatta dall'onorevole Flamigni nella precedente seduta motiva le ragioni della contrarietà della sua parte al provvedimento in esame. Queste s'incentrano soprattutto nella struttura scarsamente democratica dell'Associazione (il sistema di elezione del Consiglio nazionale ne dà conferma), nella sua sottoposizione alla vigilanza e alla tutela del Ministero dell'interno, nella prevalenza dei rapporti gerarchici su quelli democratici, nella scarsa attività assistenziale a favore dei soci, nella prevalente ingerenza dell'Amministrazione dell'interno nella vita dell'Associazione quale si desume

non solo dalle norme statutarie ma anche da fatti concreti.

Lamenta inoltre che il relatore non abbia dato nella sua esposizione elementi di riflessione sull'attività finora svolta dall'Associazione, sulla situazione finanziaria e se risulta vero che l'Associazione dispone solo delle quote associative o anche dei proventi derivanti dagli utili degli spacci delle caserme.

Affermato, infine, che la sua parte è per un'Associazione autonoma dal Ministero ed effettivamente democratica convinta che questa è l'aspirazione della stragrande maggioranza degli ex dipendenti del Corpo di pubblica sicurezza, dichiara che la sua parte voterà contro il provvedimento.

Il deputato Alfano, rilevata l'insensibilità del Gruppo comunista verso una benemerita associazione, osserva che solo per una prevenzione di principio si vuol negare un contributo che è concesso ad altre associazioni d'arma. Dichiara che la sua parte voterà a favore del provvedimento.

Il relatore Zolla, in sede di replica, precisa che nella precedente seduta la relazione da lui svolta era stata contenuta nei limiti di una richiesta di sede legislativa, ripromettendosi di allargare il discorso in quella sede. Dall'intervento dell'onorevole Donelli desume una posizione preconcepita che porta a travisare i fatti e a dare errate interpretazioni. Improprio ad esempio è il richiamo all'articolo 18 della Costituzione sul libero associazionismo. Quale ente morale l'associazione è soggetta alla disciplina relativa ad enti di tale natura, per i quali è prevista la vigilanza e la tutela. Così pure considera un travisamento della realtà ritenere organizzazione paramilitare una Associazione che recluta i soci tra i pensionati, per giunta provati nel fisico da dure esperienze.

Il Sottosegretario Pucci si dichiara favorevole al provvedimento richiamandosi alle motivazioni contenute nella relazione che accompagna il disegno di legge. Posta in evidenza la modestia del contributo, aggiunge che si tratta di un atto di equità, considerato che analoghi e più cospicui contributi sono erogati a favore di Associazioni d'arma.

Fa presente che il collegamento dell'Associazione con il Corpo di pubblica sicurezza, deprecato dal deputato Donelli, è una finalità dell'Associazione, essendo una caratteristica propria di tutte le Associazioni d'arma.

A conclusione, la Commissione delibera a maggioranza di riferire favorevolmente all'Assemblea nel testo del disegno di legge.

dando mandato al deputato Zolla di redigere la relazione scritta. Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1972, ORE 10,20. — Presidenza del Presidente REALE. — Interviene il ministro di grazia e giustizia Gonella.

Disegno e proposte di legge:

Modificazioni al codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti (Approvato dal Senato) (1248);

Concas ed altri: Modificazione all'articolo 277 del codice di procedura penale concernente il mandato di cattura obbligatorio e la libertà provvisoria condizionata (754);

Gargani: Abrogazione del secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale (1015).
(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione sulle linee generali, iniziata nella seduta del 7 dicembre scorso.

Il deputato Musotto osserva che il nucleo principale del disegno di legge è costituito dall'articolo 2, che consente di concedere la libertà provvisoria anche quando l'imputazione riguarda reati per i quali vi è l'obbligo di emettere mandato di cattura. Detta norma, che non si ispira ad esigenze contingenti, ha portata generale, non appare superflua rispetto all'articolo 5 della convenzione europea dei diritti dell'uomo (resa esecutiva in Italia con la legge n. 848 del 1955), atteso che quest'ultima disposizione postula semplicemente un termine « ragionevole » della durata massima della custodia preventiva.

Si sarebbe anzi potuto adottare una soluzione più radicale, abolendo l'obbligatorietà del mandato di cattura; il che peraltro più appropriatamente potrà essere disposto nel quadro della riforma generale del codice di procedura penale. Così come anche altre disposizioni del provvedimento in discussione avrebbero potuto più convenientemente essere introdotte in sede di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, ma meritano comunque un giudizio favorevole, non apparendo inoltre fondato il rilievo, sollevato rispetto all'articolo 8, circa l'impugnabilità

dell'ordinanza di rinvio a giudizio, che invece, ai sensi dell'articolo 190 del codice vigente, non è impugnabile.

Conclude preannunciando il voto favorevole del gruppo del partito socialista italiano al disegno di legge n. 1248.

Il deputato Accreman osserva che il processo Valpreda ha messo in evidenza tutti i vizi e le disfunzioni del processo penale, sollecitando una almeno parziale riforma. Tuttavia il Governo Andreotti, non prestandosi questa materia a formare oggetto di un decreto-legge, intende ugualmente imporre le sue scelte al Parlamento, ponendo l'alternativa tra l'approvazione senza modifiche del testo in esame e l'insabbiamento della riforma stessa.

Il gruppo comunista, se anche — considerata la viva attesa che vi è nel paese per una riforma, sia pure limitata, del codice di procedura penale — si asterrà dal presentare emendamenti, ritiene doveroso formulare alcuni rilievi che potranno offrire lo spunto per ulteriori interventi legislativi.

In primo luogo va osservato che, mantenendosi l'istituto della rimessione del processo anche per motivi di ordine pubblico, si perpetua un'ingiustificata deroga al principio del giudice naturale, con una soluzione di compromesso che non appare affatto soddisfacente.

Meritano invece apprezzamento i nuovi termini (due mesi, prorogabili di altri due) fissati per il deposito delle perizie, considerando che gli eccessivi ritardi nell'effettuazione delle perizie stesse tendono spesso a nascondere, dietro pretese esigenze tecniche, precise scelte di politica giudiziaria.

Concorda sull'affermazione del deputato Musotto circa la inimpugnabilità dell'ordinanza di rinvio a giudizio, sempre che il provvedimento non riguardi anche la libertà personale dell'imputato, nel qual caso la impugnazione è prevista direttamente dal secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione. Alcune perplessità desta invece la provvisoria esecuzione della provvisionale, considerate le caratteristiche del procedimento penale.

Il tema centrale del disegno di legge resta comunque quello riguardante la libertà provvisoria. Il gruppo comunista, che è stato il promotore dell'iniziativa, avrebbe voluto che si concretasse il risultato di lunghi dibattiti parlamentari sopprimendo l'istituto del mandato di cattura obbligatorio, considerando tra l'altro la possibilità, quanto meno teorica, di una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo che dichiara il contrasto tra tale istituto e la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Conclude preannunciando il voto favorevole del gruppo comunista al disegno di legge in discussione, con la riserva di far ad esso seguire quanto prima ulteriori riforme di singoli istituti della procedura penale.

Il deputato La Loggia ritiene opportuno, sia pure « a futura memoria », osservare che le nuove norme sull'avviso di procedimento, che diviene « comunicazione giudiziaria », non realizzano le finalità cui si ispirano, e che bisognerà provvedere al riguardo sulla falsariga di quanto previsto dal n. 32 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 864. Fa inoltre presente che si è persa un'ulteriore occasione per ridurre i termini massimi di durata della carcerazione preventiva, e per adeguare compiutamente le norme in materia ai principi sulla libertà personale sanciti dall'articolo 13 della Costituzione.

Il ministro Gonella osserva che le esigenze prospettate dal deputato La Loggia potranno trovare più opportunamente soluzione nella riforma generale del codice.

Il Presidente Reale fa presente che la stessa osservazione potrebbe farsi a proposito dell'articolo 5 del disegno di legge, riguardante l'ordinanza di rinvio a giudizio.

Il deputato Pietro Riccio postula l'esigenza di un approfondimento del testo in esame, al fine di migliorarne la formulazione. Avverte tuttavia che si rimetterà, al riguardo, all'orientamento che verrà espresso dalla maggioranza.

Manifestata l'adesione del gruppo democristiano al provvedimento nel suo complesso, osserva che occorrerebbe modificare l'articolo 1, precisando i criteri di scelta del nuovo giudice in caso di rimessione, e che il mandato di cattura obbligatorio dovrebbe essere limitato a casi di estrema gravità. Aggiunge che il processo Valpreda ha evidenziato ulteriormente l'esigenza di sottoporre a controllo l'operato del giudice, atteso che la pubblica opinione protesta non tanto per la lunghezza del procedimento — alla quale ha dato causa lo stesso imputato — quanto per il protrarsi di una detenzione disposta sulla base di insufficienti indizi.

Fa quindi presente che le nuove norme sulla comunicazione giudiziaria rischiano di produrre notevoli inconvenienti pratici e di allungare i tempi del processo. Afferma inoltre di condividere i rilievi del deputato Accreman circa la provvisionale, e si riserva di presentare un articolo aggiuntivo tendente a sopprimere l'articolo 140 del codice penale, che tra l'altro rende possibile la sospensione dai pubblici uffici in pendenza di procedimenti per reati di lievissima entità, come si è veri-

ficato per alcuni sindaci, rimossi dal loro ufficio a seguito di imputazioni per fatti punibili con una modestissima ammenda.

Il deputato Manco prende atto con soddisfazione dell'intervento del ministro Gonella al dibattito, sostanzialmente disertato da vari gruppi politici, nonostante l'importanza del provvedimento, che non senza riserve viene discusso in sede legislativa.

Osserva che il disegno di legge passerà comunque alla storia come « legge Valpreda », essendo varato a seguito di pressioni contingenti, dopo dieci anni di inerzia del Governo al riguardo, e adottando soluzioni contraddittorie. Si dichiara convinto dell'impossibilità di abolire l'istituto del mandato di cattura obbligatorio con legge ordinaria, ma osserva che l'articolo 2, rimettendo ogni decisione sulla libertà dell'imputato alla discrezionalità del magistrato, che peraltro deve comunque ordinare preventivamente la cattura, costituisce una soluzione più illogica e criticabile della soppressione dell'obbligatorietà del mandato di cattura.

Ugualmente criticabile considera l'articolo 1. Meglio sarebbe abolire l'istituto della rimessione, anziché prevedere un giudice « paraturale ». Né sembrano soddisfacenti le nuove norme sulla perizia.

Conclude affermando che il voto contrario del gruppo del Movimento sociale italiano non sarà motivato dall'esigenza di difendere ad oltranza l'istituto del mandato di cattura obbligatorio, bensì dal ripudio di un compromesso sfociato in un maldestro tentativo di far passare per un progetto di legge governativo una riforma imposta dal gruppo comunista.

Il Presidente Reale osserva che il gruppo repubblicano è sempre stato favorevole a « riforme di anticipo » della procedura penale, purché non contrastanti con i criteri dei progetti di legge di delega, e pertanto esprime un giudizio favorevole sul provvedimento in discussione, anche se avrebbe preferito che l'articolo 2 costituisse l'integrale riproduzione dei principi posti dai nn. 46 e 47 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 864, sia disponendo l'abolizione del mandato di cattura obbligatorio, sia riducendo i termini di massima della carcerazione preventiva.

Formula inoltre alcuni rilievi sulle soluzioni concernenti la rimessione e la carcerazione giudiziaria, per le quali si attende delle soluzioni di compromesso non del tutto felici.

Conclude preannunciando che, pur ritenendo inopportune alcune norme del disegno di

legge — quali quelle sull'ordinanza di rinvio a giudizio — che meglio si collocherebbero nel disegno di legge di delega, voterà a favore del disegno di legge n. 1248.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione sulle linee generali, rinviando all'indomani il seguito del dibattito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

Comitato permanente per i pareri.

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1972, ORE 18,20. —
Presidenza del Vicepresidente TERRANOVA.

Disegno di legge:

Brevettabilità dei processi per la produzione dei medicinali (*Parere alla XII e alla XIV Commissione riunite*) (869).

A seguito della relazione del deputato Pietro Micheli e degli interventi dei deputati Terranova ed Assante, il Comitato esprime parere favorevole con osservazioni.

Proposte di legge:

Zamberletti ed altri: Norme per l'uso delle stazioni radiotrasmittenti portatili operanti sulla frequenza dei 27 megacicli (182);

Baghino ed altri: Regolamentazione ed autorizzazione delle trasmissioni effettuate con apparecchi ricetrasmittenti sulla lunghezza d'onda di 27 megacicli (744);

(*Parere alla X Commissione*).

Su proposta del relatore Assante, che prospetta la opportunità di un esame congiunto con un altro progetto di legge in corso di stampa, il Comitato rinvia l'esame ad altra seduta.

Proposte di legge:

Zaffanella ed altri: Interventi per gli handicappati psichici, fisici, sensoriali ed i disadattati sociali (109);

Cocco Maria ed altri: Norme per l'assistenza specializzata all'infanzia e alla gioventù minorata psichica, fisica, sensoriale e disadattata sociale (503);

(*Parere alla II e alla XIV Commissione riunite*).

Il Presidente avverte che essendo il relatore Musotto impegnato presso la Giunta per le autorizzazioni a procedere il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,40.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1972, ORE 17. — *Presidenza del Presidente PRETI.* — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fabbri.

Disegno di legge:

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1973 (1317).

Il relatore Gava illustra il disegno di legge e ricorda i motivi che, anche quest'anno, non hanno consentito alle Camere di approvare il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973 entro la scadenza del 31 dicembre 1972, dando conto dell'impegnativo calendario di lavoro che ha assorbito l'attività della Commissione bilancio prima e dell'Assemblea poi, non consentendo di affrontare in tempo utile l'esame del disegno di legge concernente il bilancio del prossimo esercizio finanziario. Il relatore segnala, quindi, che l'autorizzazione alla gestione provvisoria viene conferita sulla base del progetto di bilancio presentato dal Governo e attualmente all'esame della Camera, nonché sulla base di una successiva nota di variazioni, presentata ieri al Parlamento, con la quale vengono proposte talune modifiche alle tabelle e al disegno di legge, modifiche rese necessarie a seguito della emanazione dei decreti delegati di attuazione della riforma tributaria. Conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge.

Il deputato Delfino preannuncia il voto contrario del gruppo dei deputati del Movimento sociale-destra nazionale, motivato sia da una valutazione negativa nei confronti del bilancio, di cui il provvedimento intende autorizzare la gestione provvisoria, sia perché, ancora una volta, il ricorso all'esercizio provvisorio dimostra il fallimento della riforma Curti e la inadeguatezza, ormai quasi unanimemente riscontrata, del nostro bilancio di competenza. Non è in grado, invece, di esprimere alcun giudizio sulla preannunziata nota di variazione, poiché questa non risulta ancora portata a conoscenza dei singoli parlamentari, sicché non si vede come la Camera possa autorizzare l'esercizio provvisorio sulla base di un progetto di bilancio la cui definitiva impostazione non è ancora nota.

Il deputato Raucci dichiara che la sua parte voterà contro l'esercizio provvisorio, sia perché non condivide l'impostazione generale

del bilancio 1973 (che non tiene affatto conto della nuova realtà costituita dall'attuazione delle regioni a statuto ordinario e, quindi, della necessità di trasferire a queste ultime funzioni e mezzi finanziari per l'esercizio delle funzioni medesime) sia perché il ricorso all'esercizio provvisorio non appare, in questa occasione, giustificato, ma coinvolge una grave responsabilità del Governo, che ha insistito per tenere impegnata la Camera nell'esame di provvedimenti (agevolazioni fiscali per i prodotti petroliferi, fitti dei fondi rustici) che si sapeva non avrebbero avuto alcuna possibilità di essere varati. Il riferimento, poi, alla nota di variazione costituisce un ulteriore motivo di perplessità, poiché il Parlamento è chiamato ad autorizzare la gestione provvisoria di un bilancio, che, in partenza, risulterà radicalmente modificato tanto nell'entrata quanto nella spesa, senza avere ancora avuto la possibilità di valutare le modifiche proposte dal Governo.

Il deputato Tarabini ricorda che il bilancio è stato presentato alla fine di luglio, che soltanto con il 1° novembre successivo è stata resa esecutiva la prima fase della riforma tributaria, sicché il Governo non aveva altra scelta ed altra possibilità che quella di una prima elaborazione del progetto di bilancio e di una successiva proposta di aggiustamento (che, a suo avviso, integrerebbe piuttosto la ipotesi di un formale emendamento governativo al bilancio e non quella di un vero e proprio provvedimento di variazioni che, per definizione, deve essere successivo alla approvazione del bilancio). Quanto alla possibilità per la Camera di varare il bilancio in tempo utile, ricorda al deputato Raucci che proprio dalla sua parte fu avanzata la richiesta di ascoltare le regioni prima della conclusione del dibattito in Commissione, dando per scontato, anche per quest'anno, il ricorso all'esercizio provvisorio.

Dopo una breve replica del relatore Gava (il quale tiene a sottolineare la correttezza della procedura seguita dal Governo con la presentazione della nota di variazione), prende la parola il Sottosegretario Fabbri, il quale richiama le ragioni obiettive che non hanno consentito alla Camera (i cui lavori, tra l'altro, sono stati interrotti prima in occasione del congresso socialista e successivamente per la tornata di elezioni amministrative) di approvare in tempo il bilancio. Aggiunge che la presentazione della nota di variazione (che sostanzialmente si traduce in una proposta di emendamento del Governo) si è resa necessaria a seguito degli adempimenti conseguenti alla

emanazione dei decreti delegati per l'attuazione della prima fase della riforma tributaria (ad esempio, per le assegnazioni ai comuni e alle province dei contributi sostitutivi delle imposte soppresse), nonché per adempiere all'obbligo, a suo tempo assunto dal Governo, di rimborsare ai comuni il saldo 1969 a compenso della soppressione della imposta di consumo sul vino.

Successivamente la Commissione approva, a maggioranza, gli articoli del disegno di legge nel testo proposto dal Governo e conferisce mandato al relatore Gava di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione della iniziativa legislativa.

Su proposta del Presidente Preti, la Commissione delibera quindi di richiedere alla Presidenza della Camera che il relatore Gava sia autorizzato a riferire oralmente all'Assemblea.

Il Presidente Preti chiama a far parte del Comitato dei nove, che egli stesso si riserva di presiedere, oltre al relatore Gava, i deputati Altissimo, D'Alema, Delfino, Giorgio La Malfa, Principe, Raucci e Tesini.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1972, ORE 9,50. — *Presidenza del Vicepresidente CIAMPAGLIA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Alpino, per il tesoro, Ruffini.

Disegno di legge:

Norme di assunzione per il personale operaio stagionale presso l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (*Approvato in testo unificato dalla VI Commissione del Senato con la proposta di legge dei senatori Barbaro e Tiriolo*) (*Parere della I e della V Commissione*) (1274).

Il relatore Borghi illustra favorevolmente il provvedimento, già approvato dal Senato, che avviando ad una incompleta dizione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, mira a mantenere, per il personale del monopolio addetto a lavori stagionali, il periodo di occupazione di 270 giorni.

Il deputato Cirillo, preannunciando il voto favorevole della sua parte, auspica venga pre-

sto discusso un provvedimento inteso a stabilizzare il personale stagionale.

Il deputato Macchiavelli, favorevole al provvedimento che sana una situazione di estremo disagio delle maestranze stagionali, ritiene opportuna una ampia discussione sulla politica del Monopolio in vista delle scadenze comunitarie.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Alpino, preso atto delle richieste dei commissari, auspica una celere approvazione del provvedimento.

Il disegno di legge, che consta di articolo unico, è quindi volato a scrutinio segreto ed approvato senza modificazioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1972, ORE 10,30. — *Presidenza del Vicepresidente CIAMPAGLIA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Alpino, per il tesoro, Ruffini.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1972, n. 661, concernente l'organizzazione comune dei mercati nei settori del tabacco greggio, vitivinicolo, dei prodotti della pesca e delle sementi; talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di alcuni Stati membri; l'integrazione del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 (*Parere della V, della XI e della XII Commissione*) (*Approvato dal Senato*) (1289).

Il relatore Pandolfi premette che la ricezione dei regolamenti comunitari è materia vincolata dal trattato di Roma e che, in dottrina, la diretta applicabilità è riconosciuta salvo il caso di modifiche alle legislazioni interne degli Stati: in tal caso si procede alla ricezione con atti aventi forza di legge e, tradizionalmente, tramite i decreti-legge. La adozione, nel caso di specie, della decretazione d'urgenza è motivata dalla complessità della materia e dalla faticosità dei concerti. Il provvedimento ha un triplice aspetto: dà esecuzione ai regolamenti comunitari che prevedono le forme classiche dei prelievi e diritti compensativi (per i mercati del tabacco, della pesca e delle sementi) o la « comunitarizzazione » di norme per prodotti ad origine controllata (vini). Un secondo gruppo di norme trasferisce i riferimenti normativi dai vecchi

regolamenti comunitari ai nuovi testi unici (ortofrutticoli). Un terzo gruppo di norme regola le questioni sorte a seguito della fluttuazione del marco sopravvenuta nel maggio del 1971 e protrattasi fino agli accordi monetari del dicembre dello stesso anno. (E il relatore nota talune imprecisioni presenti nella relazione governativa in materia di margini di fluttuazione).

Per quanto concerne gli articoli 2 e 11 (che hanno suscitato taluni contrasti al Senato) il relatore osserva che l'articolo 2 autorizza il Governo ad emanare atti amministrativi per le materie « non obbligatorie » contemplate dai regolamenti, e che l'articolo 11 salvaguarda il principio del pronto intervento nei casi di « rottura dei mercati ».

Sull'*omnibus* del decreto il Governo ha inserito norme che, pur opportune, sono estranee alle questioni comunitarie. L'articolo 23 esenta dalle imposte di fabbricazione gli alchileni, miscele di idrocarburi (residui), in particolari condizioni di utilizzo (bruciatura negli impianti di produzione o preparazione di prodotti ausiliari dell'industria tessile). Tali prodotti, inclusi erroneamente nella categoria dei petroli, sono ora più propriamente collocati in regime di esenzione alla lettera R della tabella allegata al decreto del 1964 relativo alle imposte di fabbricazione. Il relatore conclude sollecitando l'approvazione del provvedimento.

Il deputato Cesaroni motiva la contrarietà della sua parte sia alla forma che al merito del provvedimento. I regolamenti risalgono al 1970-71: si poteva provvedere quindi con legge ordinaria. La materia, assai complessa, è indecifrabile per i produttori agricoli ed evidenzia un costoso protezionismo comunitario. Preannuncia quindi un emendamento soppressivo dell'articolo 2 e altro emendamento, all'articolo 11, inteso a rendere possibile la consultazione delle regioni.

Il deputato Dal Sasso, criticato l'articolo 2 del decreto, configurante una delega in bianco, e l'anomalia costituita dall'introduzione di norme estranee relative ad imposte di fabbricazione, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo ad un provvedimento già troppo tardivo.

Il deputato Macchiavelli si duole di dover reiterare le proteste della sua parte per il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza. È favorevole al merito del provvedimento (salvo il punto già sottolineato dai colleghi precedentemente intervenuti per quanto concerne l'articolo 11). Le riserve della sua parte verranno

sciolte in funzione di chiarimenti che il Governo dovrà fornire.

Il Relatore Pandolfi, replicando ai commissari, si associa ai rilievi relativi alla tardività del provvedimento. Molti ritardi sono imputabili ad un deficiente coordinamento interministeriale. Non può che reiterare l'auspicio che si pervenga a riorganizzare la Presidenza del Consiglio dotandola di sussidi tecnico-strumentali atti ad assicurare un tempestivo coordinamento. Per quanto concerne l'articolo 2 ribadisce che non si tratta di una delega bensì di una autorizzazione a provvedere amministrativamente per materie non vincolanti ma pur sempre contemplate dai regolamenti comunitari. Per l'articolo 11 è contrario all'emendamento comunista concernente la consultazione delle regioni per i casi di pronto e immediato intervento a seguito di eventi eccezionali. Ricorda che l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 (che trasferisce le materie concernenti l'agricoltura alla competenza regionale) riserva allo Stato le questioni internazionali e comunitarie relative alle politiche dei prezzi, dei mercati, del commercio dei prodotti e degli interventi sulle strutture agricole. Per quanto concerne la complessità della politica agricola comunitaria conviene con i colleghi: tale politica si è finora manifestata più come politica di garanzia e sostegno che come politica di orientamento. È finora costata 14 miliardi di dollari con risultati non soddisfacenti.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Alpino, si associa alle considerazioni del relatore. Circa l'articolo 11 manifesta la disponibilità del Governo ad una consultazione delle regioni purché rapida.

Il relatore Pandolfi ribadisce la sua contrarietà al preannunciato emendamento all'articolo 11. Esso costituisce un intralcio ingiustificato sia all'azione statale che a quella regionale.

Il deputato Vespignani ribadisce la contrarietà del suo gruppo all'articolo 2 del decreto. Se si tratta di autorizzazione ad atti amministrativi la norma è pleonastica, se esso costituisce una delega in bianco, è costituzionalmente improponibile.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Cesaroni, inteso a sopprimere l'articolo 2, nonché l'emendamento Cesaroni che prevede, all'articolo 11, la consultazione delle regioni.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore di riferire all'Assemblea chieden-

do contemporaneamente all'Assemblea stessa l'autorizzazione per il relatore a riferire oralmente.

Il Presidente si riserva la nomina del comitato dei nove.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1972, n. 663, che aumenta il limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 (Approvato dal Senato) (Parere della V e della XII Commissione) (1280).

Il relatore Postal, riferendo sul decreto-legge che eleva a 750 miliardi il limite massimo di garanzia assumibile dallo Stato per il credito all'esportazione, illustra i meccanismi e i settori d'applicazione contemplati dalla legge 26 febbraio 1967, n. 131, ed illustra l'andamento di formazione ed utilizzo dei *plafond* di garanzia (crescente fino al 1969, decrescente in seguito). Il provvedimento non comporta impegni di spesa effettiva; gli oneri sono solo eventuali (nei casi di insolvenza ed eventi calamitosi). Il monte premi assicurativi presso la Tesoreria e l'apposito fondo del Mediocredito centrale hanno finora consentito alla gestione di far fronte ai fabbisogni con mezzi propri. L'aumento dei limiti di garanzia consente una migliore ripartizione dei rischi. Il costo dei servizi assicurativi è minimo, rappresentando appena l'1 per mille dei capitali assicurati. Richiama quindi i dati della bilancia commerciale raffrontando i primi 10 mesi del 1972 e quelli del corrispondente periodo del 1971. Le esportazioni sono cresciute del 15,4 per cento con un volume di 880 miliardi; le importazioni dell'11,6 con un volume di 9.100 miliardi. Il saldo passivo di 281 miliardi del 1972 è notevolmente inferiore a quello di 571 miliardi del precedente esercizio. Osserva che sarebbe forse più opportuno prevedere aumenti automatici del *plafond* di garanzia da correlarsi a particolari indici anziché provvedere annualmente con la legge di bilancio. Il provvedimento non è, e non vuole essere, esauriente per la materia della politica del commercio estero: ha una sua validità intrinseca e ne raccomanda l'approvazione.

Dopo interventi del deputato Giovannini, che prospetta l'esigenza di un aumento del *plafond* e la necessità che una fetta degli interventi sia riservata all'artigianato e alle piccole imprese; del deputato Spinelli, che muove critiche alla scarsa capacità previsionale del

Governo e alla tardività del provvedimento; del deputato Dal Sasso, che segnala la natura frammentaria del decreto, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Ruffini, osserva che il ricorso al decreto-legge è, nel caso di specie, giustificato dall'obiettività delle cifre; contesta si possa accusare il Governo di disorganicità nella politica del commercio estero: le esportazioni costituiscono infatti il 16 per cento del prodotto nazionale ed investono ben 117 paesi; osserva che le esportazioni delle minori imprese produttive sono spesso compilate nelle operazioni delle imprese maggiori. Sollecita l'approvazione del provvedimento.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire all'Assemblea richiedendo contemporaneamente all'Assemblea stessa la autorizzazione per il relatore a riferire oralmente.

Il Presidente si riserva la nomina del Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1972, ORE 12,30. — *Presidenza del Presidente PANDOLFI.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per le finanze Alpino.

Proposta di legge:

Senatori Pieraccini ed altri: Nuovo ordinamento dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia» (Approvata dal Senato) (Parere alla VIII Commissione) (1202).

Su proposta del Relatore Postal e dopo interventi del deputato Terraroli, del Presidente Pandolfi e del Sottosegretario di Stato per le finanze, Alpino, la Commissione delibera di esprimere il seguente parere:

«La Commissione si è soffermata sugli articoli 24, 29, 30, 31 e 33 della proposta di legge ed osserva:

Il disposto contemplato dall'articolo 29 non può trovare applicazione in quanto la legislazione richiamata è abrogata, ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Ove la Commissione di merito ritenga di agevolare l'Ente esplicitamente, evitando il ricorso al decreto ministeriale, si suggerisce di sostituire l'articolo 29 con una disposizione che assoggetti i proventi delle manifestazioni

organizzate dall'ente all'aliquota del 3 per cento espressamente prevista, per manifestazioni del tipo considerato, dal punto 5 della tabella allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 640.

La disposizione contenuta nell'articolo 30 è del tutto pleonastica e se ne suggerisce la soppressione.

Il primo comma dell'articolo 31, può sussistere, sia pure nei limiti temporali di applicazione dettati dall'articolo 9, punto 1, della legge 9 ottobre 1972, n. 825; si pone tuttavia il problema del coordinamento del citato primo comma dell'articolo 31 con la seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 24 il cui oggetto, almeno parzialmente, rientra nella medesima sfera impositiva.

Per quanto concerne l'articolo 33, la cui sostanza deve vivere discendendo la normativa da specifici accordi internazionali, si rileva l'impropria formulazione della disposizione, in quanto soggetti d'imposta (anche nella forma dell'esenzione), non possono essere considerati "i padiglioni", ma i soggetti proprietari o utenti dei medesimi.

In forma condizionata alle osservazioni che precedono la Commissione esprime favorevole avviso all'ulteriore *iter* del provvedimento ».

Disegno e proposte di legge:

Norme per il finanziamento dell'attività agricola (1182);

Bonomi ed altri: Integrazione del fondo istituito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da destinare per l'esercizio 1972 alle regioni per l'adempimento delle funzioni in materia di agricoltura (Urgenza) (264);

Esposito ed altri: Contributo speciale pluriennale alle regioni per investimenti pubblici in agricoltura (Urgenza) (381);

Consiglio regionale della Toscana: Finanziamento delle regioni per investimenti pubblici in agricoltura (419);

Consiglio regionale delle Marche: Integrazione del fondo istituito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (1022);

Consiglio regionale della Puglia: Finanziamento degli interventi pubblici in agricoltura (1023);

Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna: Finanziamenti alle Regioni per interventi e investimenti in agricoltura (1103);

Consiglio regionale del Lazio: Finanziamento alle Regioni per interventi in agricoltura (1108);

Proposta di legge del Consiglio regionale della Lombardia: Finanziamento alle Regioni per interventi pubblici in agricoltura (1149);

(Parere alla V Commissione).

Dopo relazione del Presidente Pandolfi ed interventi dei deputati Terraroli, Rende e Spinelli, la Commissione esprime sui provvedimenti il seguente parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

« La Commissione, si è soffermata sulle diverse ipotesi, fatte proprie rispettivamente dal disegno di legge n. 1182, dalla proposta n. 381, e dalla proposta n. 264 nonché dalle proposte di iniziativa regionale, relativamente al titolo in base al quale le somme previste debbono affluire alle regioni.

La Commissione, a maggioranza, ritiene più congrua la soluzione adottata dal testo governativo che prevede l'afflusso delle somme stanziare al fondo per il finanziamento dei piani di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Ciò per motivi di coerenza con la distinzione, fondamentale nella citata legge n. 281, tra il fondo comune, previsto dall'articolo 8 (fondo cui non sono applicabili vincoli di destinazione nell'uso delle risorse) e il fondo di cui all'articolo 9 caratterizzato dal vincolo di destinazione al finanziamento di programmi regionali di sviluppo e dal criterio di assegnazione legato alle determinazioni degli organi della programmazione economica nazionale.

La Commissione osserva a tale proposito che la soluzione prospettata dal disegno di legge n. 1182 è la sola che renda concretamente applicabile il disposto dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, relativo al trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di agricoltura.

La minoranza ha sostenuto invece più congruo l'afflusso delle somme stanziare al fondo comune di cui all'articolo 8 della citata legge 16 maggio 1970, n. 281, particolarmente in considerazione del fatto che tale soluzione è stata indicata nelle proposte di iniziativa regionale e salvaguarda, attenuando il vincolo di destinazione, l'autonomia di spesa delle regioni. La minoranza ha sostenuto inoltre che condizione di applicabilità del ricorso alla procedura dell'articolo 9 della citata legge è l'esistenza di un programma economico nazionale in mancanza del quale le determinazioni del CIPE sarebbero affidate a criteri non stabiliti per legge ».

Disegno di legge:

Aumento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali - EAGAT (*Parere alla V Commissione*) (675).

Su proposta del relatore Rende, e dopo interventi dei deputati Terraroli e Serrentino, la Commissione esprime il seguente parere:

« La Commissione si è trovata concorde nel rilevare che la questione relativa agli interventi del capitale pubblico nel settore termale andrebbe riconsiderata alla luce del trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di acque minerali e termali.

Per quanto concerne il punto specifico dei mezzi da reperirsi dal Tesoro nulla osta all'ulteriore *iter* del provvedimento ».

Disegno di legge:

Aumento del fondo di dotazione dell'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (*Parere alla V Commissione*) (677).

Su proposta del Relatore Rende la Commissione esprime parere favorevole al disegno di legge.

Disegno di legge:

Autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alla costituzione di diritti irrevocabili d'uso su cavi sottomarini telefonici internazionali di proprietà dello Stato (*Parere alla X Commissione*) (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1082).

Su proposta del Relatore Postal la Commissione dichiara che nulla osta all'ulteriore *iter* del provvedimento.

Disegno di legge:

Integrazione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi (*Parere alla IV Commissione*) (1003).

Su proposta del Presidente Pandolfi la Commissione esprime parere favorevole al disegno di legge.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e in materia di imposte sulla successione *mortis causa*, concluse a Roma il 22 aprile 1968, e dello Scambio di Note che modifica la

seconda di dette Convenzioni effettuato a Roma il 19 febbraio-21 marzo 1970 (*Parere alla III Commissione*) (920).

Su proposta del Presidente Pandolfi la Commissione esprime parere favorevole al disegno di ratifica.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord intesa ad evitare le doppie imposizioni e ad impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito (Londra, 4 luglio 1960), concluso a Londra il 28 aprile 1969 (*Parere alla III Commissione*) (955).

Su proposta del Presidente Pandolfi la Commissione esprime parere favorevole al disegno di ratifica.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso ad Amman il 9 febbraio 1970 (*Parere alla III Commissione*) (956).

Su proposta del Presidente Pandolfi la Commissione esprime parere favorevole al disegno di ratifica.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo italiano ed il Governo indiano per evitare le doppie imposizioni sul reddito delle imprese di trasporto aereo, con scambio di note, concluso a Roma il 3 febbraio 1970 (*Parere alla III Commissione*) (984).

Su proposta del Presidente Pandolfi la Commissione esprime parere favorevole al disegno di ratifica.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

DIFESA (VII)**IN SEDE LEGISLATIVA**

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1972, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente MAGRI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

Proposte di legge:

Senatori Marcora ed altri: Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza (Approvata dal Senato) (Parere della I e della IV Commissione) (1247);

Fracanzani ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza e servizio civile (Parere della I, IV, V e XIII Commissione) (127);

Martini Maria Eletta ed altri: Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza (Parere della I e della IV Commissione) (488);

Servadei ed altri: Riconoscimento della obiezione di coscienza (Parere della I, II, IV e XIII Commissione) (616);

Anderlini: Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza (Parere della I, II e IV Commissione) (1119).

(Seguito della discussione).

La Commissione prosegue la discussione delle proposte di legge.

Il deputato Borromeo D'Adda dichiara che l'opposizione del gruppo del MSI ha origine da esigenze politiche e da motivazioni giuridiche. Le prime sono fondate sulla necessità di tenere Forze armate efficienti che garantiscano l'equilibrio mondiale, le seconde sugli articoli 11, 52 e 3 della Costituzione.

Ritiene che la proposta Marcora, oltretutto, sia tecnicamente insufficiente, in particolare, per quanto riguarda gli articoli 1, 3, 4 e 9.

Il deputato Bologna dichiara la sua valutazione positiva sulla concretezza della proposta di legge Marcora, mentre esprime riserve sulle motivazioni addotte a fondamento richiamandosi ai principi della sociologia soprattutto cattolica.

Il deputato Baghino, dopo aver espresso la protesta del suo gruppo per il fatto che si discutano in Commissione e con procedura sostanzialmente d'urgenza proposte di legge, che avrebbero richiesta una valutazione più meditata e la discussione in Assemblea, osserva che il riconoscimento della obiezione di coscienza costituisce un attacco alle Forze armate ed un atto di sgretolamento della coscienza civile del popolo.

Il deputato Belluscio si dichiara favorevole alla proposta di legge Marcora, che trae origine dalla coscienza sociale e risponde ad esigenze di libertà.

Il deputato Maina afferma che il riconoscimento dell'obiezione di coscienza non risponde né alla tradizione né alla dottrina

cattolica, bensì a principi delle diverse dottrine protestanti. Sottopone, quindi, ad analisi gli articoli della proposta Marcora, rilevandoli insufficienti tecnicamente e contraddittori.

Il Presidente, quindi, considerata l'assenza degli altri deputati iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore de Meo conferma il suo avviso favorevole alla proposta Marcora, che è conforme ai principi costituzionali e risponde ad una impostazione logica, che aderisce alla realtà sociale del paese.

Il Sottosegretario Lattanzio dichiara l'avviso favorevole del Governo all'approvazione della proposta di legge Marcora, il cui testo è il risultato di collaborazione tra Governo e Parlamento concretizzatasi soprattutto nella scorsa legislatura. Ritiene che solo l'applicazione della legge potrà accertare la sua validità tecnica. Conclude inviando alle Forze armate il saluto suo e del Governo.

Il Presidente, quindi, rinvia la discussione degli articoli alla seduta di domani 14 dicembre.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1972, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente GUI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Caiazza.

Proposta di legge:

Castellucci ed altri: Concessione di un contributo straordinario dello Stato al comitato per le celebrazioni del IX centenario della morte di S. Pier Damiani (51).

(Discussione e approvazione).

Il Presidente Gui ricorda che la proposta di legge, inizialmente assegnata in sede referente, è stata deferita alla Commissione in sede deliberante.

Il relatore Bellisario, dopo aver proposto che nel prossimo bilancio vengano stanziati globalmente tutte le somme per la celebrazione di ricorrenze, illustra la proposta di legge auspicandone l'approvazione con le modifiche, proposte dalla Commissione Bilancio,

tendenti a ridurre il contributo straordinario da 40 a 35 milioni.

Il deputato Raicich, premesso che occorrerebbe demandare alle università, a centri specializzati e ad istituti la celebrazione di ricorrenze senza procedere con il sistema delle leggine, critica in particolare la formulazione dell'articolo 1 che lascia indeterminate la composizione e le funzioni del comitato nazionale per la celebrazione del IX Centenario della morte di S. Pier Damiani; si dichiara pertanto contrario.

Il deputato Castellucci dichiara che la formulazione dell'articolo 1 si richiama al testo di precedenti leggi che furono approvate per la celebrazione di altri anniversari; fornisce quindi assicurazioni circa la serietà dell'iniziativa.

Il deputato Biasini, pur prospettando la necessità che le iniziative legislative per la celebrazione di anniversari vengano coordinate, si dichiara favorevole alla proposta di legge.

Dopo la replica del relatore, il Sottosegretario Caiazza si dichiara favorevole alla proposta di legge.

La Commissione passa all'esame dei singoli articoli. Dopo che è stato ritirato un emendamento del deputato Tessari, la Commissione, accogliendo un emendamento del deputato Biasini sul quale il Governo si rimette alla Commissione, approva l'articolo 1 nella seguente formulazione:

ART. 1.

Per celebrare il IX centenario della morte di San Pier Damiani il Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio nazionale delle ricerche, è autorizzato a costituire un Comitato nazionale incaricato di predisporre ed attuare in campo nazionale e internazionale le opportune iniziative scientifiche e culturali.

La Commissione approva l'articolo 2 con la modifica proposta dalla Commissione Bilancio relativa alla riduzione da 40 a 35 milioni del contributo straordinario. Gli articoli 3, 4 e 5 vengono approvati senza modificazioni. La Commissione approva l'articolo 6 con la modifica proposta dalla Commissione Bilancio relativa alla riduzione da 40 a 35 milioni.

La proposta di legge viene votata a scrutinio segreto al termine della seduta risultando approvata.

Disegno di legge:

Istituzione di corsi abilitanti all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado in lingua tedesca e delle valli ladine della provincia di Bolzano (867).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione passa all'esame degli articoli del disegno di legge. Il deputato Tedeschi illustra un proprio emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1; il sottosegretario Caiazza illustra un emendamento del Governo interamente sostitutivo. Il deputato Biasini ritira i propri emendamenti all'articolo 1 e propone un breve rinvio per consentire una ulteriore riflessione sugli emendamenti presentati. Il relatore Mitterdorfer illustra i propri emendamenti all'articolo 1 e dichiara di non opporsi alla proposta di rinvio purché ciò possa contribuire ad una rapida soluzione del problema in esame.

Il Presidente Gui rinvia alla seduta di domani il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1972, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DEGAN.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

Proposta di legge:

Lombardi Giovanni Enrico ed altri: Proroga dei termini per l'esecuzione delle opere di costruzione del canale Milano-Cremona-Po (*Parere della V e della X Commissione*) (612).

(Discussione e approvazione).

Il Presidente Degan avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Il relatore Beccaria, riferendo alla Commissione sulla proposta di legge, dopo aver ricordato le lunghe e travagliate vicissitudini della idrovia Milano-Cremona-Po (che risalgono al lontano 1913, quando essa venne classificata tra le linee navigabili di seconda classe in base al testo unico n. 959 del mese di luglio dello stesso anno), la cui realizzazione non ha potuto essere completata entro il termine del 31 dicembre di quest'anno fissato dalla legge n. 1549 del 1962 per la mancata previsione del finanziamento da parte

dello Stato, raccomanda l'approvazione della proposta in esame che si limita ad una proroga dei termini per l'esecuzione delle opere senza comportare oneri finanziari. Si renderà in tal modo possibile il completamento di un'asta idroviaria da tutti ritenuta necessaria ed urgente e la utilizzazione dei tratti già ultimati, con notevole sacrificio finanziario per gli enti locali interessati.

Il deputato Bottarelli dopo aver sottolineato che l'enorme ritardo con cui procede la realizzazione del canale navigabile Milano-Cremona-Po deve imputarsi essenzialmente allo Stato, che non ha fatto fronte ai propri impegni, con danno rilevante per gli enti locali che hanno investito in quest'opera ingenti somme che avrebbero potuto essere utilizzate altrimenti, dichiara che il gruppo comunista è favorevole alla proroga dei termini purché il Governo assuma l'impegno di provvedere tempestivamente ai finanziamenti di sua competenza.

Ritiene inoltre che il problema delle idrovie debba essere affrontato, per l'avvenire, in un contesto più generale, cioè nel quadro di una organica politica dei trasporti che finalizzi i vari mezzi di comunicazione a precisi obiettivi di riequilibrio territoriale, di difesa dell'ambiente e di valorizzazione delle risorse, anziché obbedire passivamente alle spinte contingenti e settoriali di determinati gruppi economici.

Conclude presentando due emendamenti, volti rispettivamente a ridurre la proroga al 31 dicembre 1977 e a includere nel consiglio di amministrazione del consorzio costituito con la legge n. 1044 del 1941 tre rappresentanti del Consiglio regionale della Lombardia.

Il deputato Botta, dopo aver rilevato che la configurazione orografica del nostro paese mal si presta alla realizzazione di una rete idroviaria in grado di assorbire una notevole aliquota del trasporto merci, sottolinea che, in ogni caso, il problema va affrontato nel contesto di una organica programmazione dell'intero settore dei trasporti, non trascurando la necessità di inserire la rete dei canali navigabili dell'area padana in un sistema di rapidi collegamenti stradali con l'Europa centrale, se si vuole aumentare il volume dei traffici potenzialmente interessati alla comunicazione per via d'acqua.

Il deputato Guarra si dichiara favorevole alla proroga, giacché si tratta di consentire il completamento di un'opera iniziata da tempo, e sollecita il Governo ad apprestare i necessari strumenti senza i quali la proroga

stessa non potrebbe sortire alcun effetto positivo. Condivide la necessità di inquadrare il problema delle idrovie, che ritiene conservino tuttora una loro validità, in una organica politica dei trasporti che si armonizzi con gli obiettivi più generali della programmazione economica nazionale.

Il deputato Giovanni Lombardi sottolinea l'idoneità, soprattutto in certe zone del paese, di una efficiente rete idroviaria, opportunamente integrata con il sistema di comunicazioni marittime, al fine di contenere i fenomeni di congestione che attualmente caratterizzano i trasporti stradali. È favorevole ad una discussione in Commissione dei problemi relativi alla politica dei trasporti nel nostro paese prima che venga sottoposto al Parlamento il secondo piano quinquennale di sviluppo, come pure alla proposta di inserire rappresentanti della regione (cui spetta la competenza in materia di porti interni) nel consiglio di amministrazione del consorzio.

Il deputato Padula, mentre condivide la esigenza metodologica di affrontare il problema delle comunicazioni nel quadro della programmazione economica, esprime delle perplessità sulla opportunità di inserire in una legge di proroga una modifica della composizione degli organismi operanti nel settore, sulla quale si dovrebbe in ogni caso pronunciare preventivamente la Commissione affari costituzionali.

Il relatore Beccaria accetta l'emendamento Bottarelli che riduce a cinque anni la proroga, mentre invita a ritirare l'altro emendamento, che potrà costituire oggetto di una apposita proposta di legge che riesamini l'intero problema della struttura del consorzio.

Il sottosegretario Vincenzo Russo concorda con il relatore.

Il deputato Bottarelli aderisce all'invito del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento che limita la proroga al 31 dicembre 1977, per cui il testo della proposta di legge risulta il seguente:

ARTICOLO UNICO.

« Tutti i termini previsti dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, sono prorogati fino al 31 dicembre 1977 ».

La Commissione approva infine, con votazione a scrutinio segreto, la proposta di legge n. 612 nel nuovo testo.

Disegno di legge:

Autorizzazione della spesa di lire 5 miliardi per la costruzione e l'ampliamento delle caserme e delle sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza (Parere della II, della V e della VII Commissione) (916).

(Discussione e approvazione).

Il Presidente Degan avverte che la Commissione interni e la Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole.

Il relatore Picchioni, dopo aver ribadito le considerazioni già svolte durante l'esame in sede referente, raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

Il deputato Conte, intervenendo nella discussione sulle linee generali, rileva che il disegno di legge in esame assume sostanzialmente un carattere di sanatoria, proponendosi di ovviare ad una distorta applicazione della legge n. 1263 del 1966, i cui stanziamenti sono stati utilizzati pressoché integralmente per l'ampliamento e la ristrutturazione di complessi adibiti a scuole per allievi sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza.

Propone il seguente emendamento, firmato anche dall'onorevole Todros:

« Aggiungere in fine all'articolo 1, il seguente comma:

Le aree per le costruzioni di cui al presente articolo dovranno essere scelte in conformità degli strumenti urbanistici vigenti, fatte salve le deroghe previste dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 ».

Il deputato Vitale propone a sua volta il seguente emendamento:

« Sostituire il primo comma dell'articolo 1, con il seguente:

Ai fini della costruzione, dell'ampliamento, del completamento, della sistemazione e della ristrutturazione di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1972 ».

Il relatore Picchioni e il sottosegretario Vincenzo Russo accettano l'emendamento Vitale, mentre sono contrari all'emendamento Conte, ritenendo che esso affronti in una sede impropria una problematica assai complessa relativa all'edilizia pubblica.

La Commissione approva l'emendamento Vitale, respinge l'emendamento Conte-Todros e approva quindi l'articolo 1 nel seguente nuovo testo:

ART. 1.

« Ai fini della costruzione, dell'ampliamento, del completamento, della sistemazione e della ristrutturazione di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per la Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1972.

Il nuovo stanziamento verrà inserito nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Le località nelle quali saranno eseguite le costruzioni di cui al primo comma saranno stabilite d'intesa tra i Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici e, per la costruzione di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri, d'intesa anche con il Ministero della difesa ».

La Commissione approva l'articolo 2 nel testo del Governo, al quale non sono stati presentati emendamenti e approva infine, con votazione a scrutinio segreto, il disegno di legge n. 916 nel nuovo testo.

Il Presidente Degan sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle 11,40, è ripresa alle 17).

Disegno di legge:

Norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata (Parere della I e della VI Commissione) (1025).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Calvetti ribadisce le considerazioni svolte in occasione dell'esame in sede referente.

Il deputato Ciuffini, intervenendo nella discussione sulle linee generali, si rimette all'intervento da lui già svolto nella stessa precedente sede.

Il sottosegretario Russo Vincenzo esprime l'auspicio che il provvedimento possa essere approvato il più rapidamente possibile.

Si passa all'esame degli articoli.

Il deputato Bottarelli svolge il seguente suo emendamento:

« Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: nonché di opere che si eseguono da cooperative e consorzi, con le parole: nonché di opere che si eseguono parimenti a cura di cooperative e consorzi ».

Il deputato Ciuffini svolge il seguente suo emendamento:

« *Al primo comma dell'articolo 1 dopo le parole: licitazione privata, aggiungere le parole: nei casi e con i limiti previsti dalle norme vigenti* ».

Il relatore Calvetti ed il sottosegretario Vincenzo Russo ritengono che l'emendamento Ciuffini sia assolutamente pleonastico e si dichiarano contrari all'emendamento Bottarelli che, messo in votazione, è respinto.

Il deputato Ciuffini ritira il suo emendamento nell'intesa che, restando in vigore la legislazione vigente, la licitazione privata non si pone come unico metodo di aggiudicazione dei lavori pubblici.

L'articolo 1, posto successivamente in votazione, è approvato nel testo del Governo.

Si passa all'articolo 2.

Il deputato Piccone svolge un emendamento interamente soppressivo dell'articolo.

Dopo il parere contrario del relatore Calvetti e del Sottosegretario Vincenzo Russo il Presidente Degan pone in votazione il mantenimento del testo dell'articolo 2, che è approvato.

Si passa all'articolo 3.

Il deputato Vitale svolge due emendamenti rispettivamente tendenti ad inserire nel quarto comma dopo le parole « per difetto », le parole « o per eccesso »; e ad aggiungere tra il quarto e il quinto comma un comma del seguente tenore: « l'aggiudicazione viene effettuata a favore dell'offerta che più si avvicina alla predetta media per difetto ».

Su invito del relatore Calvetti, il deputato Vitale ritira i suoi emendamenti.

L'articolo 3 posto successivamente in votazione, è approvato nel testo del Governo.

È anche approvato nel testo del Governo l'articolo 4, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa all'articolo 5.

Il deputato Bottarelli svolge il seguente emendamento:

« *Aggiungere in fine all'articolo 5 il seguente comma:*

Il metodo di cui al presente articolo non si applica quando l'importo dei lavori è inferiore a 100 milioni di lire ».

Su invito del Sottosegretario Vincenzo Russo, il deputato Bottarelli ritira il suo emendamento.

L'articolo 5, posto successivamente in votazione, è approvato nel testo del Governo.

È anche approvato nel testo del Governo l'articolo 6, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa all'articolo 7.

Il deputato Vitale svolge il seguente emendamento:

« *Al primo comma dell'articolo 7 aggiungere le seguenti parole: e, sempre per estratto, su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante* ».

Il deputato Carrà svolge il seguente emendamento:

« *Sostituire il terzo comma dell'articolo 7 con il seguente: La pubblicazione, quando l'importo dei lavori posti in gara non raggiunga i 100 milioni di lire, viene effettuata nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede* ».

Il deputato Piccone svolge il seguente emendamento:

« *Al quarto comma dell'articolo 7, dopo le parole: 300 milioni, aggiungere le parole: e non inferiore ai 100 milioni* »

Il deputato Bottarelli svolge il seguente emendamento:

« *Sostituire il sesto comma dell'articolo 7 con il seguente: La richiesta di invito non vincola l'Amministrazione la quale, peraltro, in caso di non accettazione è tenuta ad esprimere con apposito atto i motivi di tale decisione. Gli inviti devono essere diramati entro 30 giorni dalla pubblicazione* ».

Il relatore Calvetti ed il Sottosegretario Vincenzo Russo accettano tutti gli emendamenti tranne l'emendamento Bottarelli che, posto in votazione, è respinto. Gli emendamenti Vitale, Carrà e Piccone sono invece approvati.

L'articolo 7, posto successivamente in votazione, è approvato nel seguente testo modificato:

ART. 7.

Quando si procede all'appalto delle opere di cui al precedente articolo 1 mediante licitazione privata, l'ente appaltante dà preventivo avviso della gara. L'avviso è pubblicato sul foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, se l'importo dei lavori da appaltare sia almeno pari ad un miliardo e duecento milioni di lire, e sul bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante, se il predetto im-

porto sia inferiore ad un miliardo e duecento milioni di lire, nonché in ogni caso, per estratto, sui principali quotidiani e, sempre per estratto, su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante.

La pubblicazione è sempre fatta nel foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale*, quando la gara sia indetta direttamente dagli organi centrali dell'Amministrazione dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dagli altri enti ed aziende autonome a carattere nazionale.

La pubblicazione, quando l'importo dei lavori posti in gara non raggiunga i 100 milioni di lire, viene effettuata nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede.

Qualora sussistano comprovati motivi di necessità e di urgenza, la pubblicazione relativa a gare il cui importo non sia superiore ai 300 milioni e non inferiore ai 100 milioni può essere effettuata in appositi albi dell'ente appaltante o, in mancanza, nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede.

Non si fa luogo a pubblicazione quando questa possa apparire in contrasto con le finalità per le quali i lavori si debbano eseguire.

L'avviso di gara, di cui al primo comma, contiene:

a) l'indicazione dell'ente che intende appaltare i lavori e dell'ufficio al quale debbono essere indirizzate le domande di cui alla successiva lettera d);

b) la indicazione sommaria delle opere da eseguirsi, nonché dell'importo a base d'appalto — anche approssimato — quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la presentazione dell'offerta;

c) la indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione dei lavori;

d) la indicazione di un termine non inferiore a 10 giorni dalla pubblicazione della notizia, entro il quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara.

La richiesta di invito non vincola l'Amministrazione. Gli inviti debbono essere diramati entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Scaduto tale termine, l'ente è tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione.

Il deputato Bottarelli svolge il seguente articolo aggiuntivo Tani:

« Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente articolo:

Per quanto attiene alle licitazioni private tra sole cooperative di produzione e lavoro e

loro consorzi, nei casi previsti dalla legge, sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 42, 44 e 74 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 ».

Dopo gli interventi dei deputati Botta, Vitale e Todros, del relatore Calvetti e del Sottosegretario Vincenzo Russo, che invita i presentatori a ritirare il loro articolo aggiuntivo, il deputato Bottarelli lo ritira nell'intesa che il contenuto della presente legge si debba interpretare nel senso che essa non modifica la situazione di vantaggio riservata alle cooperative dalla legislazione vigente. Il Governo concorda.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il deputato Ciuffini, preannunciando la astensione del suo gruppo nella votazione finale sul disegno di legge, svolge il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavori pubblici,

preso atto della presentazione da parte del Governo del disegno di legge n. 1025 recante norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata;

premesso che il provvedimento in questione ha carattere limitato e non risolutivo ai fini di un'organica e moderna legislazione in materia di lavori pubblici (progettazione, aggiudicazione delle gare, direzione e programmazione lavori, contabilità, albo nazionale dei costruttori);

in considerazione del fatto che sempre più pressanti divengono le esigenze e le richieste degli enti pubblici interessati affinché tutta la complessa materia venga rivista sotto l'aspetto dello snellimento delle procedure, della razionalizzazione dei metodi, della moralizzazione dell'intero settore, tutto ciò anche per eliminare disfunzioni, diseconomie, che si risolvono tra l'altro in un progressivo aumento dei residui passivi con un danno rilevante all'economia del paese,

impegna il Governo

a mantenere gli impegni presi, anche sulla scorta delle conclusioni delle apposite commissioni governative nominate precedentemente, per una revisione di tutte le disposizioni esistenti in modo da regolamentare organicamente l'intera materia ».

(0/1025/1/9) BOTTARELLI, CIUFFINI, TODROS.

Il Sottosegretario Vincenzo Russo accetta l'ordine del giorno Bottarelli ed altri come raccomandazione.

Il deputato Botta dichiara che il gruppo democristiano voterà a favore del disegno di legge, che opportunamente contempera le esigenze della pubblica amministrazione e del mondo imprenditoriale, riducendo con reciproco vantaggio l'aleatorietà delle gare di appalto, grazie anche alla più ampia pubblicità di cui vengono circondate. Il provvedimento, che viene incontro alle stesse esigenze di cui si faceva portatrice una proposta di legge da lui presentata, potrà utilmente contribuire al superamento dell'attuale ristagno edilizio.

Il deputato Cusumano, nell'annunciare il voto favorevole del gruppo socialista, esprime le sue perplessità sul metodo di aggiudicazione dei lavori adottato nell'ipotesi in cui sia stata presentata e ammessa una sola offerta.

La Commissione approva infine, con votazione a scrutinio segreto, il disegno di legge n. 1025 nel nuovo testo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1972, ORE 11,40. — Presidenza del Presidente DEGAN. — Interviene il Ministro dei lavori pubblici, Gullotti.

Disegno e proposta di legge:

Interventi per la salvaguardia di Venezia (*Approvato dal Senato*) (934);

Pellicani Giovanni ed altri: Norme per la salvaguardia e la rinascita di Venezia (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VIII, della XII e della XIV Commissione*) (783).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Il deputato Giovanni Pellicani rileva che le consultazioni informali svolte dal relatore Padula su mandato della Commissione hanno confermato la gravità e la complessità dei problemi relativi alla salvaguardia di Venezia e la permanente incertezza delle stesse soluzioni tecniche proposte. Certo è, però, che la compromissione fisica della laguna non è frutto del caso o soltanto di fattori naturali particolarmente avversi, ma di precise responsabilità che sarebbe ingeneroso e superficiale attribuire esclusivamente agli enti locali, dovendosi viceversa far risalire agli indirizzi di politica governativa che comuni e province hanno il torto di avere, fino ad un certo periodo, subito più o meno passivamente.

Lo stesso documento programmatico elaborato dalla regione veneta riconosce praticamente il fallimento della politica dei poli di

sviluppo, che, lungi dall'aver consentito il conseguimento degli obiettivi del recupero del ritardo storico del Veneto e della rivitalizzazione socioeconomica dell'area lagunare, ha viceversa determinato un ulteriore aggravamento della situazione dell'economia della regione, provocando nuovi squilibri a danno soprattutto della città di Venezia, da cui sono state espulse oltre centomila persone.

Non bisogna inoltre dimenticare che il problema della preservazione degli equilibri idraulici della laguna esiste da tempo, anche se si è dovuto attendere la famigerata acqua alta del 1966 perché il Governo cominciasse a smuoversi da una irresponsabile inerzia, rilevatrice di un atteggiamento subalterno nei confronti della pressione dei grossi gruppi capitalistici e speculativi.

Una legge speciale per Venezia è da tempo nelle rivendicazioni del gruppo comunista, che ha però sempre sostenuto la necessità di collocare l'intervento straordinario nel quadro di un indirizzo nuovo nella utilizzazione delle risorse del paese, fondato su una coerente politica di programmazione democratica e di conseguenti riforme di struttura.

Purtroppo il disegno di legge approvato dal Senato dimostra che il motivo dello sfruttamento a fini speculativi degli uomini e della natura è tutt'ora più che mai presente, sia nella riconversione del polo industriale di Marghera adombrata al di fuori di qualsiasi disegno generale di programmazione dello sviluppo dell'intera area regionale, sia nella ricerca di nuovi poli di sviluppo, sia nella trasparente intenzione di fare di Venezia un centro residenziale di lusso. La salvaguardia è in realtà in funzione di questi obiettivi, come è confermato anche dall'inesco di un meccanismo centralistico e anti-autonomistico chiaramente al servizio di una gigantesca operazione speculativa.

La Commissione affari costituzionali ha espresso comunque pesanti riserve sulla legittimità costituzionale di un provvedimento che, con il discutibile alibi del preminente interesse nazionale, vanifica praticamente le competenze della regione e degli enti locali in materia urbanistica per un periodo di tempo che è ragionevole prevedere sarà assai lungo. A chi voglia contrapporre il mito dell'efficienza dello Stato ad una presunta incapacità degli enti locali ad assolvere ai propri compiti, è bene ricordare che gli organi dello Stato sono implicati in tutti i casi più clamorosi di compromissione dell'ambiente lagunare, dall'approvazione del piano regolatore della terza zona industriale, alla auto-

rizzazione della chiusura delle valli da pesca, alle omissioni nell'applicazione della vigente normativa contro gli inquinamenti.

Dopo aver sottolineato che l'opportunità o meno di nuove opere di imbonimento (che dovranno comunque essere di portata limitatissima) non può essere valutata in sede legislativa e che il suo gruppo si oppone fermamente all'articolo 16, relativo all'autostrada Venezia-Monaco, che non ha nulla a che vedere con la salvaguardia di Venezia, l'onorevole Giovanni Pellicani critica tutto il sistema delineato dall'articolo 13 in tema di risanamento del centro storico, sia per l'ampio ricorso allo strumento della delega, sia perché si vanifica ogni pianificazione particolareggiata privilegiando di fatto il piano di comparto, sia per il carattere indiscriminato dei contributi ai privati, che in certi casi possono essere connessi senza neppure la fissazione di limiti e condizioni.

Concludendo, l'onorevole Giovanni Pellicani sottolinea che l'opposizione del gruppo comunista all'impostazione del disegno di legge non mira al suo insabbiamento ma ad una radicale modifica dell'articolo capace di adeguare l'intervento speciale al fine irrinunciabile di una salvaguardia che non sia meramente conservativa o, peggio ancora, al servizio di un nuovo ma non meno pernicioso tipo di speculazione.

Il deputato Zanini si dichiara in linea di massima favorevole al disegno di legge, che viene incontro, dopo studi approfonditi, alla esigenza, avvertita in tutto il mondo, della salvaguardia dell'instimabile patrimonio monumentale ed artistico della città di Venezia. Lo stanziamento di 250 miliardi, anche se inferiore alle indicazioni del cosiddetto « Comitato », rappresenta pur sempre una cifra consistente ed adeguata ad avviare i primi, urgenti interventi. Un rifiuto della legge, pertanto, non è neppure pensabile, essendo anzi unanime l'auspicio di una sua rapida approvazione ed entrata in vigore. Non si può, pertanto, sottacere talune carenze e discrasie, la più grave delle quali consiste certamente nell'accentuata riduzione dei poteri degli enti locali a vantaggio di una struttura burocratica fortemente accentrata e per giunta atipica rispetto alla normale struttura degli organi dello Stato, con conseguenti duplicazioni e sovrapposizioni di competenze che non potranno non comportare ritardi e confusione in sede applicativa.

Del tutto inadeguato è il termine di 15 mesi fissato per l'approvazione del piano com-

prensoriale. La disciplina vincolistica andrebbe, inoltre, convenientemente attenuata tenuto conto del periodo di tempo necessario perché siano adottati tutti gli strumenti urbanistici di attuazione del piano stesso, pena la completa paralisi di attività essenziali — come ad esempio quelle portuali — per la sopravvivenza stessa di Venezia.

L'onorevole Zanini conclude sottolineando l'imprescindibile necessità di non trascurare, nell'intervento per la salvaguardia di Venezia, il momento della rivitalizzazione socioeconomica dell'area lagunare, importante quanto quello meramente conservativo nel quadro di una moderna concezione dei valori culturali di una città.

Il deputato Busetto invita il Presidente Degan a riproporre l'iniziativa di un sopralluogo in laguna del relatore Padula e di altri membri della Commissione al fine di una mera acquisizione delle indispensabili conoscenze tecniche, in ordine alla quale ritiene che non esistano obiezioni da parte della Presidenza della Camera.

Il Presidente Degan assicura il suo interessamento e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,45.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1972, ORE 16. — *Presidenza del Presidente CAPELLA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per i trasporti e l'aviazione civile Giglia e per le poste e le telecomunicazioni Canestrari.

Disegno di legge:

Finanziamento di un programma straordinario di interventi per l'ammodernamento e il potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato per l'importo di 400 miliardi di lire (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (543).

(*Seguito della discussione e approvazione*).

Il Presidente comunica che il gruppo comunista, successivamente alla riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo, ha comunicato di ritirare la richiesta di rimessione in Aula del provvedimento presentata nella precedente seduta. Si prosegue, quindi, l'esame degli articoli.

L'articolo 1 è approvato nel testo del disegno di legge.

L'articolo 2 è approvato con un emendamento Korach ed altri inteso a spostare la prima alinea alla seconda alinea e con un emendamento Marzotto Caotorta inteso a potenziare le linee di collegamento della rete ferroviaria italiana con le confinanti reti europee nonché le linee al servizio dei maggiori porti.

All'articolo 3 è respinto un emendamento Foscari inteso ad inserire al primo comma il parere di una Commissione interparlamentare nonché la possibilità di proposta delle regioni; su tale emendamento, votato per parti separate, il deputato Guerrini si dichiara contrario per quanto concerne la Commissione interparlamentare, mentre si astiene per la parte concernente la proposta delle regioni.

L'articolo 3 è, quindi, approvato con un emendamento del deputato Marzotto Caotorta inteso a far comunicare, prima dell'emanazione dei relativi decreti, i programmi di piani parziali al Parlamento.

L'articolo 4 è approvato con un emendamento del deputato Piccinelli inteso a ridurre a 3 anni i tempi di erogazione dei 400 miliardi in ragione di 110 miliardi per il 1973, 165 miliardi per il 1974 e di 125 miliardi per il 1975.

Gli articoli 5 e 6 sono approvati senza modificazioni.

L'articolo 7 è approvato senza modificazioni dopo che è stato respinto un emendamento del deputato Korach inteso a far rientrare nelle rate di ammortamento dei mutui da contrarre e delle obbligazioni da emettere anche gli interessi.

L'articolo 8 è approvato senza modificazioni.

Sull'articolo 9 i deputati Korach, Guglielmino e Foscari chiedono assicurazioni sulla effettività di erogazione nel Mezzogiorno delle somme espressamente previste per questo settore.

L'articolo è, quindi, approvato con un emendamento Guglielmino, Ferdinando Russo, Guerrini e Poli inteso ad elevare a 130 miliardi il limite minimo di spesa per l'ammmodernamento e potenziamento delle linee e degli impianti dell'Italia meridionale e insulare.

È, quindi, approvato un articolo aggiuntivo presentato dai deputati Marzotto Caotorta e Carri inteso a mettere in condizione le aziende produttrici di materiale rotabile di attrezzarsi per un programma di produ-

zione predeterminato attraverso una programmazione poliennale delle commesse secondo criteri di omogeneità e consistenza.

L'articolo 10 è approvato senza modificazioni.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Sono accolti dal Governo i seguenti ordini del giorno:

« La X Commissione trasporti,

in sede di discussione del disegno di legge n. 543 concernente il piano ponte delle ferrovie dello Stato,

impegna il Governo

a impiegare i 267 miliardi per gli impianti fissi di cui all'articolo 1 del disegno di legge nel modo seguente:

40 miliardi per quanto attiene ai pendolari;

42 miliardi per trasporto merci;

95 miliardi per impianti nel Mezzogiorno;

40 miliardi per la direttissima Roma-Firenze;

50 miliardi per opere urgenti e di rilievo in tutta Italia.

Raggiungendo in termini globali la distinzione di una somma non inferiore a 130 miliardi per l'ammmodernamento e il potenziamento delle linee e degli impianti dell'Italia meridionale ed insulare ».

(0/543/1/10) MARZOTTO CAOTORTA, GUERRINI, POLI, ALESSANDRINI, GUGLIELMINO, BAGHINO.

« La X Commissione trasporti,

in sede di discussione del disegno di legge n. 543 concernente il piano ponte delle ferrovie dello Stato,

udite le dichiarazioni del Governo in merito alla situazione dell'Istituto nazionale trasporti,

impegna il Governo

a riferire entro il mese di gennaio 1973 sulla situazione dell'INT e a prospettare i relativi opportuni provvedimenti per risolvere i problemi dell'Istituto nazionale dei trasporti ».

(0/543/2/10) MARZOTTO CAOTORTA, GUERRINI, POLI, GUGLIELMINO.

« La X Commissione trasporti,

rilevato che la legge 29 marzo 1956, n. 277, pone il territorio di Trieste sullo stesso

piano del Mezzogiorno per ciò che riguarda le forniture e le lavorazioni delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo

a destinare alle imprese site nel territorio di Trieste una quota non inferiore a quella assegnata alle analoghe imprese dell'Italia meridionale ».

(0/543/4/10) POLI, BELCI, SKERK, MAROCCO.

« La X Commissione trasporti,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 543,

considerato come sia indilazionabile la costruzione di un raccordo ferroviario diretto dall'aeroporto di Fiumicino alla città di Roma,

invita il Governo

a provvedere, con gli stanziamenti previsti dal disegno di legge n. 543, all'immediata costruzione dell'anello ferroviario nel tratto necessario per svincolare il tratto della linea Roma-Maccarese e rendere quindi possibile la destinazione di questo tratto al collegamento ferroviario con Fiumicino, tanto più che la sede ferroviaria da Roma-San Pietro a Maccarese è già stata costruita da molti anni e resta tuttora inutilizzata ».

(0/543/5/10) MARZOTTO CAOTORTA, PICCINELLI, BELCI, MAROCCO, RUSSO FERDINANDO, MERLI, GUERRINI, POLI, CATELLA, FIORIELLO, ALESSANDRINI.

« La X Commissione trasporti,

rilevata la importanza che assume nel sistema ferroviario italiano una linea di rapida comunicazione fra Roma e Milano attraverso i più importanti centri della costa tirrenica,

invita il Governo

a voler dare incarico al gruppo di tecnici che ha già effettuato alcuni importanti studi per la ristrutturazione e il potenziamento della linea pontremolese mediante la realizzazione di una variante fra Avenza-Aulla e Pontremoli, affinché predisponga un progetto col quale oltre a prevedere il raddoppio della linea Vezzano-Aulla, si programmi la nuova linea a scorrimento veloce Avenza-Aulla-Pontremoli-Fornovo-Fidenza ».

(0/543/6/10) POLI, BAGHINO, BOGI.

« La X Commissione trasporti,

in sede di discussione del disegno di legge n. 543 concernente il piano ponte delle ferrovie dello Stato,

invita il Governo

a stanziare le somme occorrenti per predisporre il progetto di massima per l'ammmodernamento e il potenziamento della linea Roma-Milano via Avenza-Aulla-Pontremoli e per il raddoppio della Vezzano-Santo Stefano-Aulla ».

(0/543/7/10)

POLI.

« La X Commissione trasporti,

in sede di discussione del disegno di legge n. 543 concernente il piano ponte delle ferrovie dello Stato;

considerato che gli stanziamenti previsti sono da considerare insufficienti per le necessità della Sardegna,

invita il Governo

ad incrementare gli stanziamenti previsti per la Sardegna in modo tale da assicurare il completamento del raddoppio del tratto di linea Cagliari-Decimomannu, delle già programmate rettifiche di tracciato di alcuni tratti della linea Cagliari-Sassari e della sistemazione delle stazioni di Sassari e Cagliari ».

(0/543/8/10)

POLI.

Sono accolti come raccomandazione i seguenti ordini del giorno:

« La X Commissione trasporti,

considerato come sia fondamentale per le comunicazioni tra l'Italia centrale e l'Italia settentrionale una moderna sistemazione della ferrovia Parma-Pontremoli-Sarzana-Massa, anche in vista del completamento dell'autostrada Parma-Massa,

invita il Governo

a provvedere, con gli stanziamenti previsti dal disegno di legge n. 543, a proseguire i lavori di raddoppio già iniziati e a predisporre il progetto definitivo per quanto attiene al passaggio del valico appenninico ».

(0/543/3/10)

MERLI, PICCINELLI.

« La X Commissione trasporti,

impegna il Governo:

a dare la precedenza, nella utilizzazione delle somme destinate all'adeguamento ed al potenziamento degli impianti fissi, al completamento delle opere in avanzata fase di esecuzione, al fine di dare rapida produttività alle ingenti somme già spese;

in particolare ritiene non più ulteriormente procrastinabile il completamento della nuova stazione ferroviaria di Pescara, nella considerazione che le opere sono state iniziate da oltre sei anni, che i manufatti già realizzati per l'importo di una decina di miliardi minacciano di deperire e che l'intero raddoppio della linea ferroviaria litoranea adriatica non può essere completato in uno dei suoi nodi più importanti senza l'attivazione del nuovo scalo il che pregiudica la potenzialità dell'intera tratta da Ancona a Foggia ».

(0/543/9/10)

MANCINI ANTONIO.

« La X Commissione trasporti,

considerate le attuali strozzature esistenti lungo le vie principali della Sicilia, le quali limitano la potenzialità di circolazione e la capacità di traffico passeggeri e merci,

invita il Governo

a provvedere, nel piano dei provvedimenti specifici per il Mezzogiorno, ai raddoppi della Messina-Palermo, Messina-Catania e Catania-Siracusa attraverso il rapido funzionamento dei tratti Messina-Barcellona, Santo Stefano-Fiumetorto, Calatabiano - Guardiamangano - Giampileri-Calatabiano nonché a migliorare le condizioni della linea di Cocca-Fiumetorto ».

(0/543/10/10)

RUSSO FERDINANDO, PUMILIA.

Il deputato Guerrini, per dichiarazione di voto, premesso che non ritiene, sul piano politico, che il Governo possa gestire la presente legge preannuncia che, a seguito dell'introduzione di alcune significative modifiche e dell'accettazione di alcuni ordini del giorno ricorrelanti tutti alla necessità di assicurare rapidamente idonee commesse ad aziende in notevole difficoltà, esprimerà voto favorevole al provvedimento anche se è necessario ribadire che tale voto non può in alcun modo essere interpretato come adesione politica al Governo.

Il deputato Ceravolo nel preannunciare la astensione del gruppo comunista sottolinea l'accoglimento di alcuni emendamenti qualificanti intesi a devolvere maggiori stanziamenti a favore del Mezzogiorno nel quadro di una nuova politica dei trasporti reiteratamente, ma invano auspicata dal suo gruppo; il gruppo comunista non voterà a favore del provvedimento per il permanere di una politica dei trasporti che non concede il dovuto ruolo al trasporto su rotaia e che denota la mancanza di volontà di risolvere i fondamen-

tali problemi dei trasporti collegati con le esigenze economiche del paese; inoltre, il provvedimento in esame consente una capacità di spesa annuale inadeguata e inferiore a quella prevista nel prossimo piano poliennale.

Il Sottosegretario Giglia fornisce, quindi, chiarimenti al deputato Guglielmino precisando che il prossimo piano poliennale potrà essere presentato al Parlamento presumibilmente nel prossimo mese.

Al termine della seduta il provvedimento è, quindi, votato nel suo complesso a scrutinio segreto ed approvato.

Disegni di legge:

Rivalutazione delle indennità per l'uso di veicoli a motore di proprietà dei dipendenti dalle Aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Parere della I e della V Commissione) (1080);

Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, contenente disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Parere della I e della V Commissione) (1081).

(Discussione e approvazione).

Su proposta del relatore Antonio Mancini la Commissione esamina congiuntamente i provvedimenti.

Dopo esposizione del relatore Antonio Mancini, il deputato Guerrini dichiara il proprio consenso ai provvedimenti pur rilevando ancora una volta che la materia dovrebbe essere trattata con provvedimenti amministrativi onde non sminuire la funzione del Parlamento.

Il deputato Scipioni si associa al deputato Guerrini rilevando sul disegno di legge n. 1080 la esiguità delle indennità particolarmente per i portalelettere locali, mentre per il disegno di legge n. 1081 chiede che il Governo confermi l'impegno, assunto presso il Senato, affinché le indennità previste siano considerate al netto delle ritenute erariali nel quadro del riordinamento organico del settore.

Dopo interventi favorevoli dei deputati Piccinelli, Poli e del Sottosegretario Canestrari sono votati ed approvati senza modificazioni i singoli articoli dei provvedimenti i quali vengono successivamente votati a scrutinio segreto nel loro complesso ed approvati.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,15.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1972, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Venturi.

Proposte di legge:

Truzzi: Proroga delle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462 (1276);

Strazzi ed altri: Canone di affitto dei fondi rustici per le annate agrarie 1970-71, 1971-72 e 1972-73 (*Urgenza*) (*Parere della IV Commissione*) (1107).

(*Discussione e approvazione*).

Il Presidente Truzzi svolge la relazione sulle due proposte. Dopo avere ricordato che a seguito della sentenza n. 155/72 della Corte costituzionale già il Parlamento ha approvato nell'agosto 1972 una legge avente lo scopo di prorogare il pagamento dei canoni salvo conguaglio in base alle norme sostitutive di quelle dichiarate illegittime, sottolinea la necessità di approvare una nuova proroga in attesa dell'approvazione del disegno di legge n. 945, che disciplina la materia del fitto dei fondi rustici in osservanza della pronuncia della Corte costituzionale. Propone di scegliere come testo base la sua proposta poiché la proposta Strazzi non può essere considerata un puro e semplice provvedimento di proroga, fissando essa l'ammontare dei canoni senza peraltro indicare un termine di scadenza, il che, secondo il parere della Commissione giustizia, fa sorgere seri dubbi di costituzionalità. Informa infine che la Commissione giustizia ha espresso parere favorevole suggerendo di premettere al primo comma dell'articolo unico della sua proposta di legge un nuovo comma nel quale si indichi che il termine fissato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 462, è prorogato al 1° marzo 1973. Per venire incontro alle esigenze manifestate di fissare un termine più lungo, si dichiara favorevole all'indicazione del termine del 15 marzo 1973 proponendo di modificare in tal senso l'articolo unico della proposta di legge n. 1276.

Si apre la discussione sulle linee generali.

I deputati Tassi e Sponziello nel ribadire quanto a suo tempo dichiarato a proposito della legge 8 agosto 1972, n. 462, si dicono contrari ad entrambe le proposte che sono, a loro avviso, viziate di incostituzionalità poiché prorogano la validità di norme ritenute illegittime dalla Corte costituzionale. Per quanto riguarda il merito della questione, le

nuove norme si rivelano inutili perché non potranno sanare situazioni di morosità già verificatesi in precedenza, né si ha notizia di nuove vertenze insorte. Chiedono che venga investita la Commissione Affari costituzionali per il parere sulle due proposte.

Il deputato Bardelli nel dichiararsi d'accordo sull'opportunità di una proroga, già da tempo sollecitata dal suo gruppo, ritiene che il termine indicato sia troppo breve. D'altra parte, l'approvazione della proroga non risolve i problemi di fondo sui quali il suo gruppo, pur senza volontà ostruzionistica, intende sostenere una decisa battaglia per migliorare sostanzialmente il testo del disegno di legge n. 945 che modifica in alcune sue parti la legge 11 febbraio 1971, n. 11. In riferimento all'ultimo comma della proposta Truzzi, chiede se non sia opportuno indicare espressamente i pagamenti effettuati per l'annata agraria 1971-72 in base alla legge 8 agosto 1972, n. 462.

Il deputato Strazzi, dopo aver ricordato che il suo gruppo ha presentato una proposta di proroga per consentire un migliore approfondimento di tutta la complessa materia dei patti agrari, si dichiara d'accordo sulla proposta Truzzi, con le modifiche indicate dallo stesso Presidente.

Il deputato De Leonardis richiama l'attenzione sulla necessità di pervenire ad una sollecita approvazione anche del disegno di legge n. 945, perché la proroga, pur necessaria, non costituisce una vera soluzione, e ha anche riflessi negativi nelle campagne. Né si possono escludere eventuali censure della Corte costituzionale.

Il deputato Salvatore traendo spunto dall'intervento del deputato De Leonardis ribadisce che l'accordo sulla proroga proposta dal Presidente Truzzi non implica una modifica dell'atteggiamento di ferma opposizione del gruppo socialista nei confronti del disegno di legge n. 945, e rinnova la richiesta che si discuta al più presto tutta la materia dei patti agrari e della riforma strutturale in agricoltura.

Il deputato Esposto nel ribadire la disponibilità del gruppo comunista ad una collaborazione costruttiva laddove la maggioranza dimostri delle concrete aperture, come nel caso della proposta di proroga invocata dalle opposizioni di sinistra, fa notare che spesso si attribuiscono alla proprietà fondiaria delle false buone intenzioni (come è emerso anche da recenti dichiarazioni del Ministro Natali) perché questa non si preoccupa tanto della messa in mora degli affittuari, ma

persegue piuttosto l'obiettivo di un ritorno alla contrattazione privata, fiancheggiata in questo dalle forze politiche più retrive. Per quanto riguarda il termine della proroga la soluzione veramente aderente alla situazione del mondo agricolo sarebbe stata quella della fine dell'annata agraria 1972-73.

Il Presidente Truzzi rispondendo ai vari oratori ribadisce la legittimità costituzionale della sua proposta che mira a fissare una semplice proroga e non entra nel merito dell'ammontare dei canoni. Né si può accettare la soluzione di affidare alla contrattazione privata la materia di patti agrari, che il legislatore repubblicano sin dal 1947 ha inteso disciplinare per la sua indubbia rilevanza; va notato d'altra parte che in quasi tutti i paesi lo Stato è intervenuto per disciplinare i contratti agrari sottraendoli alla libera disponibilità delle parti private. Non ritiene che si debba richiedere il parere della I Commissione dal momento che il Presidente della Camera ha ritenuto di investire solo la Commissione giustizia. Al deputato Bardelli fa notare che ritiene superfluo fare espresso riferimento nell'ultimo comma della sua proposta ai pagamenti effettuati per l'annata agraria 1971-72 in base alla legge 8 agosto 1972, perché il testo in discussione si applica a tutti i casi per i quali non sia ancora intervenuta una transazione, riguardanti anche l'annata agraria 1971-72, come del resto si rileva dalla relazione al progetto di legge. Concludendo raccomanda alla Commissione di approvare la proposta di legge con le piccole modifiche già indicate nella relazione introduttiva.

Il Sottosegretario Venturi dopo aver dichiarato il suo accordo sulla proposta Truzzi con le modifiche indicate dal Presidente, prende atto della richiesta avanzata da più parti sulla discussione a breve scadenza dei problemi generali riguardanti i contratti agrari.

Si passa all'esame dell'articolo unico della proposta di legge Truzzi, assunto come testo base.

Il Presidente propone i due seguenti emendamenti:

Far precedere il primo comma dal seguente: « Il termine fissato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 462, è prorogato al 15 marzo 1973 ».

Sostituire nel primo comma le parole: « 1° marzo 1973 » *con le parole:* « 15 marzo 1973 ».

I due emendamenti posti in votazione sono approvati.

I deputati Giannini e Frasca, intervenendo per dichiarazione di voto, fanno rilevare che il voto favorevole che essi esprimeranno sulla proposta Truzzi — pur non essendo pienamente soddisfatti del termine fissato al 15 marzo 1973 — non significa una rinuncia alla battaglia che le opposizioni di sinistra intendono sostenere sul disegno di legge n. 945 al fine di salvaguardare il contenuto positivo della legge De Marzi-Cipolla.

Il disegno di legge posto successivamente in votazione a scrutinio segreto, è approvato, con assorbimento della proposta di legge Struzzi ed altri n. 1107.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1972, ORE 11,15. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Venturi.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1972, n. 661, concernente l'organizzazione comune dei mercati nei settori del tabacco greggio, vitivinicolo, dei prodotti della pesca e delle sementi; talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di alcuni Stati membri; l'integrazione del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 (*Parere alla VI Commissione*) (1289).

Il relatore Prearo fa osservare che il decreto sottoposto a conversione si è reso necessario per introdurre nel nostro ordinamento la regolamentazione comunitaria riguardante misure affatto particolari non inquadrabili nella vigente legislazione nazionale. È noto che a seguito della fluttuazione di alcune monete europee, anche in relazione agli accordi di Washington del 18 dicembre 1971, la Comunità ha emanato alcuni regolamenti che hanno previsto misure compensative negli scambi commerciali dei paesi membri, in base alle quali questi sono autorizzati a riscuotere all'importazione ed a concedere all'esportazione importi di compensazione — che la stessa Comunità ha modificato con successivi regolamenti — calcolati con riferimento alla media aritmetica dei corsi di cambio rilevati in un periodo di sette giorni.

Il deputato Bardelli dichiara che il suo gruppo voterà contro il provvedimento, innan-

zitutto per ragioni di principio intendendo protestare contro l'abuso dello strumento del decreto-legge e, inoltre, per motivi di merito ritenendo che si debbano sopprimere gli articoli 2 e 11, poiché non si può ammettere che materie di grande rilevanza che interessano anche le Regioni non siano esaminate con l'intervento di queste ultime e passate al vaglio del Parlamento.

Il deputato Vetrone fa osservare al deputato Bardelli che il provvedimento in esame intende favorire le esportazioni italiane che risulterebbero grandemente danneggiate se non si applicassero le misure compensative autorizzate dai regolamenti comunitari a seguito della fluttuazione delle monete comunitarie. Né si può dimenticare che con l'entrata in vigore del trattato sulle risorse proprie, il 1° gennaio 1971, è necessario procedere ad un adeguamento della nostra legislazione, poiché, secondo un calendario previsto in detto trattato, il gettito dei prelievi agricoli e dei dazi doganali sarà progressivamente trasferito alla Comunità.

Dopo la replica del relatore Prearo e del Sottosegretario Venturi, la Commissione decide di esprimere parere favorevole.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI.

Il Sottosegretario Venturi rispondendo alla interrogazione Flamigni (5-00006) sul mancato trasferimento di una parte della superficie forestale e demaniale alla regione Emilia-Romagna, dichiara che sono stati effettuati i trasferimenti a questa regione delle foreste che rien-

trano nel patrimonio forestale dello Stato e non possono esserlo per quei territori posseduti dall'Azienda per le foreste demaniali ad altro titolo e che, comunque, risultano necessari per l'assolvimento di funzioni e compiti riservati allo Stato a norma del decreto delegato 15 gennaio 1972, n. 11.

Alla data del 1° gennaio 1971 erano in corso di acquisizione al patrimonio dell'Azienda alcune superfici forestali che saranno trasferite alla regione Emilia-Romagna non appena saranno perfezionati gli atti di acquisto.

Il deputato Flamigni si dichiara insoddisfatto perché ritiene ingiustificato il mancato trasferimento alla regione Emilia-Romagna del patrimonio forestale spettante ed anche perché il Governo dimostra, attraverso questo caso particolare, un persistente atteggiamento di resistenza nei confronti dell'attuazione completa dell'ordinamento regionale.

Il Sottosegretario Venturi rispondendo alla interrogazione Mirate (5-00085) fa osservare che non sono stati effettuati interventi in favore delle cantine sociali perché essi non sarebbero stati compatibili con le disposizioni del regolamento comunitario 816/70 sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Il deputato Mirate si dichiara insoddisfatto perché il Governo non ha effettuato alcun intervento nel settore vinicolo e rileva la necessità che vengano al più presto presi provvedimenti adeguati in sostituzione di quelli attualmente in vigore, annunciando che il suo gruppo si riserva di assumere opportune iniziative in questo campo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Giovedì 14 dicembre, ore 11 e 16,30.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali) e XIV (Igiene e sanità)

Giovedì 14 dicembre, ore 10,30.

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità (1027);

CARUSO ed altri: Modifiche ai compiti, all'ordinamento e alle strutture dell'Istituto superiore di sanità (*Urgenza*) (659);

FOSCHI e FRACANZANI: Riforma dell'Istituto superiore di sanità (823);

— Relatori: Vecchiarelli, *per la I Commissione*; Cattaneo Petrini Giannina, *per la XIV Commissione* — (*Parere della III, della V, della VI e della VIII Commissione*).

COMMISSIONI RIUNITE

XII (Industria) e XIV (Igiene e sanità)

Giovedì 14 dicembre, ore 9.

Esame del disegno di legge:

Brevettabilità dei processi per la produzione dei medicinali (869) — (*Parere della IV e della V Commissione*) — Relatori: Mammi, *per la XII Commissione*; Foschi, *per la XIV Commissione*.

III COMMISSIONE PERMANENTE (Affari esteri)

Giovedì 14 dicembre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cittadinanza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, concluso a Buenos Aires il 29 ottobre 1971 (*Urgenza*) (1133) — (*Parere della IV Commissione*) — Relatore: Storchi;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968 (1134) — (*Parere della X e della XIV Commissione*) — Relatore: Marchetti;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari, con Allegati e Protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969 (1135) — (*Parere della XIII Commissione*) — Relatore: Marchetti;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969 (*Urgenza*) (1136) — (*Parere della IV e della VIII Commissione*) — Relatore: Salvi;

Integrazione di lire 8 miliardi dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 15 dicembre 1969, n. 1024, per l'acquisto e la costruzione di immobili per le rappresentanze diplomatiche e consolari (*Approvato dal Senato*) (1142) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Storchi;

Proroga del contributo a favore dell'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa con sede in Roma, per il quadrienn-

nio 1971-1974 (*Approvato dal Senato*) (1143)
— (*Parere della V Commissione*) — Relatore:
Storchi.

Interrogazione:

SEGRE ed altri: n. 5-00177.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Contributo a favore del nuovo ospedale italiano in Buenos Aires (*Urgenza*) (954) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore:
Storchi.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 14 dicembre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modificazioni al codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti (*Approvato dal Senato*) (1248);

CONCAS ed altri: Modificazione all'articolo 277 del codice di procedura penale concernente il mandato di cattura obbligatorio e la libertà provvisoria condizionata (754);

GARGANI: Abrogazione del secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale (1015);

— Relatore: Dell'Andro.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori ARENA ed altri: Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (1055);

— Relatore: La Loggia.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (864);

— Relatore: Dell'Andro;

— (*Parere della I e della V Commissione*).

Esame della proposta di legge:

Senatore COPPOLA: Norme per la determinazione degli onorari, dei diritti accessori, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese spettanti ai notai (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (702);

— Relatore: Micheli Pietro.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione -
Partecipazioni statali)

Giovedì 14 dicembre, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - EGAM (674) — (*Parere della VI e della XII Commissione*);

CARDIA ed altri: Nuove norme concernenti la programmazione dell'attività, la disciplina e il finanziamento dell'Ente di gestione per le aziende minerarie (EGAM) (222) — (*Parere della I e della XII Commissione*);

Tocco ed altri: Provvedimenti per l'aprontamento e l'esecuzione di un piano di ristrutturazione e razionalizzazione dell'attività estrattiva e per la disciplina ed il finanziamento dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche (EGAM) (417) — (*Parere della I, della VI e della XII Commissione*);

CARTA ed altri: Provvedimenti per la ristrutturazione, la disciplina, il finanziamento dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie e metallurgiche « EGAM », e per la incentivazione dell'attività mineraria in Italia (959) — (*Parere della I, della VI e della XII Commissione*);

— Relatore: Molè.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

Aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI -

Società per azioni (953) — Relatore: Gava — (*Parere della VI e della XII Commissione*);

Aumento del fondo di dotazione dell'EFIM — Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (677) — Relatore: Carenini — (*Parere della VI e della XII Commissione*);

Aumento del fondo di dotazione dell'Ente di gestione per le aziende termali — EAGAT (675) — Relatore: Carenini — (*Parere della I, della VI e della XII Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

BONOMI ed altri: Integrazione del fondo istituito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da destinare per l'esercizio 1972 alle regioni per l'adempimento delle funzioni in materia di agricoltura (264);

ESPOSTO ed altri: Contributo speciale pluriennale alle regioni per investimenti pubblici in agricoltura (381);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA: Finanziamento alle Regioni per interventi pubblici in agricoltura (419);

— Relatore: Tarabini — (*Parere della I, della VI e della XI Commissione*).

Esame del disegno e delle proposte di legge:

Norme per il finanziamento dell'attività agricola (1182);

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: Integrazione del fondo istituito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (1022);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA: Finanziamento degli interventi pubblici in agricoltura (1023);

CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA: Finanziamenti alle regioni per interventi e investimenti in agricoltura (1103);

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO: Finanziamento alle Regioni per interventi in agricoltura (1108);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: Finanziamento alle Regioni per interventi pubblici in agricoltura (1149);

— Relatore: Tarabini — (*Parere della I, della VI e della XI Commissione*).

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Giovedì 14 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

Senatori MARCORA ed altri: Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (*Approvata dal Senato*) (1247) — (*Parere della I e della IV Commissione*);

FRACANZANI ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza e servizio civile (127) — (*Parere della I, IV, V e XIII Commissione*);

MARTINI MARIA ELETTA ed altri: Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza (488) — (*Parere della I e della IV Commissione*);

SERVADEI ed altri: Riconoscimento della obiezione di coscienza (616) — (*Parere della I, II, IV e XIII Commissione*);

ANDERLINI: Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza (1119) — (*Parere della I, II e IV Commissione*);

— Relatore: de Meo.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 14 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione di corsi abilitanti all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado in lingua tedesca e delle valli ladine della provincia di Bolzano (867) — (*Parere della I Commissione*) — Relatore: Mitterdorfer.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

GALLI ed altri: Aumento del contributo dello Stato in favore della biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » e del Cen-

tro nazionale del libro parlato (991) — Relatore: Reale Giuseppe — (*Parere della V Commissione*);

GUI ed altri: Concessione di un contributo annuo all'Ente nazionale Francesco Petrarca in Padova (112) — Relatore: Miotti Carli Amalia — (*Parere della II e della V Commissione*).

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Concessione di un contributo annuo a favore dell'università degli studi di Roma per il funzionamento della scuola di perfezionamento in studi europei presso la facoltà di economia e commercio (1028) — Relatore: Rognoni — (*Parere della V Commissione*).

Esame della proposta di legge:

MITTERDORFER: Modificazione dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1957, n. 46, concernente la ricostruzione della carriera e il trattamento di quiescenza degli insegnanti di lingua straniera (636) — Relatore: Bellotti — (*Parere della V Commissione*).

Esame del disegno di legge:

Senatori PIERACCINI ed altri; e disegno di legge di iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri: Concessione di un contributo straordinario all'ente autonomo « La Biennale di Venezia » (*Approvato, in un testo unificato, dal Senato*) (1203) — Relatore: Meucci — (*Parere della II e della V Commissione*).

Esame della proposta di legge:

Senatori PIERACCINI ed altri: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » (1202) — Relatore: Rognoni — (*Parere della II, della III, della V e della VI Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969 (1136) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Bertè.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità (1027);

CARUSO ed altri: Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità (659);

FOSCHI e FRACANZANI: Riforma dell'Istituto superiore di sanità (823) — (*Parere alla I e alla XIV Commissione*) — Relatore: Pandolfo.

Parere sulla proposta di legge:

FUSARO e CALVETTI: Trasferimento nel ruolo degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione del personale direttivo e insegnante della scuola secondaria dichiarato idoneo in pubblico concorso (461) (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Lindner.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Giovedì 14 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Aumento per tre anni finanziari dello stanziamento di cui alla legge 22 novembre 1967, n. 1219, relativa all'autorizzazione della spesa di lire tre miliardi in dieci esercizi finanziari, per la costruzione di caserme per la guardia di finanza (1002) — Relatore: Luraschi — (*Parere della V e della VI Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Interventi per la salvaguardia di Venezia (*Approvato dal Senato*) (934);

PELLICANI GIOVANNI ed altri: Norme per la salvaguardia e la rinascita di Venezia (783); — Relatore: Padula — (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VIII, della XII e della XIV Commissione*).

Esame della proposta di legge:

ACHILLI ed altri: Nuove norme per Venezia (1195) — Relatore: Padula — (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VIII, della XII e della XIV Commissione*).

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Giovedì 14 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Norme per il finanziamento dell'attività agricola (1182) — (*Parere alla V Commissione*)
— Relatore: Ciaffi.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Interventi nel settore dei prodotti ortofrut-
ticoli (1004) — Relatore: Bottari — (*Parere
della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

ZURLO ed altri: Autorizzazione di spesa per
il finanziamento degli enti di sviluppo (650)
— Relatore: Ciaffi — (*Parere della I e della
V Commissione*).

Interrogazione:

BARDELLI: n. 5-00205.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Giovedì 14 dicembre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e delle
proposte di legge:*

Modificazioni alla legge 27 luglio 1967,
n. 658, sulla previdenza marinara (779);

DURAND DE LA PENNE: Modifiche alla legge
27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordina-
mento della previdenza marinara (69);

BALLARIN ed altri: Revisione della legisla-
zione sulla previdenza marinara (329);

BOFFARDI INES ed altri: Modificazioni alla
legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza
marinara (418);

MACCHIAVELLI ed altri: Modifiche alla leg-
ge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento
della previdenza marinara (440);

— Relatore: Boffardi Ines — (*Parere della
V e della X Commissione*).

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Mercoledì 20 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge:

Delega legislativa al Governo della Repub-
blica per l'emanazione del nuovo codice di
procedura penale (*Urgenza*) (864) — (*Parere
alla IV Commissione*) — Relatore: Riccio.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e delle
proposte di legge:*

Riordinamento del rapporto di lavoro del
personale dipendente da enti pubblici (303) —
(*Parere della II, della V, della VI e della XIII
Commissione*);

BARCA ed altri: Liquidazione degli enti su-
perflui ed anagrafe degli enti che usano pub-
blico denaro (38) — (*Parere della II, della V
e della VI Commissione*);

DI NARDO: Riordinamento del rapporto di
impiego del personale dipendente da enti pub-
blici (111) — (*Parere della II, della V, della
VI e della XIII Commissione*);

— Relatore: Galloni.

*Seguito dell'esame della proposta di
legge:*

VAGHI ed altri: Disposizioni per i casi di
annullamento di concorsi e di scrutini di pub-
blici dipendenti e professionisti (592) — Rela-
tore: Bianchi Fortunato.

Esame delle proposte di legge:

PATRIARCA: Norme transitorie per la pro-
mozione a direttore di sezione nell'ammini-
strazione centrale del Ministero delle finanze
integrative dell'articolo 61 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077 (194) — Relatore: Nucci — (*Parere
della VI Commissione*);

SIMONACCI: Estensione agli ex graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia dei benefici della legge 22 giugno 1954, n. 523, concernente la ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli presentati presso gli enti locali (299);

ALFANO ed altri: Norma integrativa della legge 22 giugno 1954, n. 523, per la ricongiunzione, ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita, dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso enti locali (614);

— Relatore: Vecchiarelli — (*Parere della II, della IV, della V e della VI Commissione*);

MAGGIONI e MIOTTI CARLI AMALIA: Norme a favore del personale « trentanovista » dello Stato (726) — Relatore: Nucci — (*Parere della V Commissione*).

RELAZIONI PRESENTATE

XIII Commissione permanente (Lavoro):

Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali (1110);

— Relatore: Cuminetti.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari* del 7 dicembre 1972, nel comunicato della XIV Commissione permanente (Igiene e sanità), a pagina 10, seconda colonna, il segretario eletto dal Comitato pareri è l'onorevole D'Aniello e non l'onorevole d'Aquino come erroneamente scritto.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa alle ore 3,30
di giovedì 14 dicembre 1972.*